



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA INFORTUNISTICA DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Deliberazione 11 giugno 2025, n. 44/2025/G





CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA INFORTUNISTICA DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Relatore

Pres. Sez. Lucilla Valente

Hanno collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Mario Petrocelli, dott.ssa Flavia Ruggeri

per l'editing: Rita Piccirilli

SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione	9
* * *	
Relazione	15
Sintesi	17
CAPITOLO I – Profili generali e normativi	19
1.1 Premessa: oggetto e scopo dell’indagine	19
1.2 Metodologia dell’indagine	20
1.3 Quadro normativo e regolamentare	21
1.4 Panoramica d’insieme sulle funzioni dell’Ispettorato.....	23
1.4.1 La vigilanza	23
1.4.2 Le funzioni ispettive	24
1.4.3 Ulteriori funzioni e attribuzioni	26
1.5 I rapporti con altri organismi operanti nel settore	27
1.5.1 I rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	27
1.5.2 I rapporti con Inps, Inail, Regioni e Aziende sanitarie locali	28
1.5.3 I rapporti con gli altri organismi di coordinamento.....	34
1.6 Il sistema organizzativo dell’Ispettorato.....	36
1.6.1 Gli organi.....	36
1.6.2 La struttura centrale.....	38
1.6.3 La struttura territoriale	42
1.6.4 La dotazione organica.....	44
CAPITOLO II – L’attività dell’Ispettorato del lavoro	49
2.1 La programmazione annuale.....	49
2.2 Gli strumenti dell’ispettore del lavoro	50
2.2.1 La disposizione	52
2.2.2 La prescrizione	53
2.2.3 Il provvedimento di sospensione	54
2.3 Il sistema di qualificazione a crediti	56
2.4 Le attività svolte nel triennio 2022 – 2024	57
2.4.1 L’attività di vigilanza di Inl, Inps e Inail	57
2.4.2 L’attività di vigilanza tecnica svolta dall’Inl	58
2.4.3 L’attività di vigilanza tecnica dell’Inl nelle singole regioni.....	64
2.4.4 L’attività dell’Inl nella Regione Sicilia.....	73

CAPITOLO III – Il quadro finanziario.....	79
3.1 La disciplina generale normativa e regolamentare	79
3.2 Le entrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro	81
3.3 La disciplina delle entrate proprie	84
3.4 La disciplina delle entrate riassegnabili.....	93
 CAPITOLO IV – Considerazioni conclusive, esiti del contraddittorio e raccomandazioni proposte	 101
4.1 Considerazioni conclusive ed esiti del contraddittorio	101
4.1.1 Sui profili generali e normativi.....	101
4.1.2 Sull’attività di vigilanza.....	105
4.1.3 Sui profili finanziari	107
4.2 Raccomandazioni proposte.....	110

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Direzioni interregionali del lavoro	42
Tabella 2 – Territori di competenza delle Direzioni interregionali	43
Tabella 3 – Sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.....	44
Tabella 4 – Dotazione organica complessiva ex d.d. n. 49/2023	44
Tabella 5 – Dotazione organica rimodulata ex d.d. n. 88/2023	45
Tabella 6 – Corpo ispettivo anni 2022- 2024	45
Tabella 7 - Assunzioni per norme autorizzative	46
Tabella 8 – Attività di vigilanza Inl, Inps e Inail 2022 – 2024: dati nazionali	57
Tabella 9 – Attività di vigilanza Inl, Inps e Inail 2022 - 2024: tasso di irregolarità.....	58
Tabella 10 – Quadro generale dell’attività dell’Inl – dato nazionale.....	59
Tabella 11 – Vigilanza tecnica: dati nazionali e tasso di irregolarità 2022 - 2024	60
Tabella 12 – Provvedimenti di sospensione dell’attività	62
Tabella 13 - Provvedimenti di prescrizione	63
Tabella 14 – Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Abruzzo	65
Tabella 15 – Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Basilicata	65
Tabella 16 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Calabria.....	65
Tabella 17 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Campania	66
Tabella 18 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Emilia – Romagna.....	66
Tabella 19 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Friuli – Venezia Giulia.....	66
Tabella 20 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Lazio	67
Tabella 21 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Liguria.....	67
Tabella 22 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Lombardia	67
Tabella 23 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Marche	68
Tabella 24 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Molise.....	68
Tabella 25 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo Regione Piemonte.....	68

DELIBERAZIONE



Deliberazione n. 44/2025/G

CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio
Adunanza del 29 maggio 2025
e Camera di consiglio del 29 maggio 2025

Presieduta dal Presidente Lucilla VALENTE

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Lucilla VALENTE

Consiglieri: Paola COSA, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Giampiero PIZZICONI, Maria Rita MICCI, Giuseppina VECCIA

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Simonetta INGROSSO, Andrea GIORDANO (art. 9, l. n. 161/1953)

Referendario: David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 01 marzo 2022, n. 3/2022/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2022 e nel contesto triennale;

vista la relazione, presentata dal Presidente Lucilla VALENTE, che illustra gli esiti dell'indagine condotta in merito a *"L'attività di vigilanza infortunistica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro"*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2025 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 6/2025 prot. n. 1771 in data 09 maggio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in adunanza pubblica il II Collegio per il giorno 29 maggio 2025, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

vista la nota prot. n. 1772 del 09 maggio 2025, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Organismo indipendente di valutazione della *performance* - OIV;

- Ispettorato Nazionale del Lavoro:

Direzione generale;

Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;

Dirigente Ufficio IV;

Direzione centrale risorse umane amministrazione e bilancio;

Dirigente Uff. III;

- Ministero dell'economia e delle finanze:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

vista la nota n. 1773 del 09 maggio 2025 con la quale ha dato avviso dell'adunanza pubblica alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

vista la memoria del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 219 del 26 maggio 2025 acquisita al prot. n. 1930 in pari data;

udito il relatore, Presidente Lucilla VALENTE;

uditi, in rappresentanza delle Amministrazioni:

- per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro:

Dott. Danilo PAPA, Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, Dott. Aniello PISANTI, Direttore, Ing. Antonella MILIENI, Dirigente Uff. IV vigilanza e sicurezza del lavoro;

Direzione centrale risorse umane amministrazione e bilancio, Dott. Giuseppe DIANA, Direttore, Dott. Stefano OLIVIERI PENNESI, Dirigente Uff. III - Bilancio e Patrimonio, Dott. Andrea RICCI, Funzionario (assiste), Dott. Fabrizio PEZZULO, Funzionario (assiste);

Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica, Dott.ssa Ilaria FEOLA, Direttore;

- per il Ministero dell'Economia e delle finanze:

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Dott.ssa Marina Caterina PICCIRILLI, funzionario (assiste);

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la relazione concernente "*L'attività di vigilanza infortunistica dell'Ispettorato nazionale del lavoro*";

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Organismo indipendente di valutazione della *performance* OIV;

- Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro:
Direzione generale;
Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;
Dirigente Ufficio IV;
Direzione centrale risorse umane amministrazione e bilancio;
Dirigente Uff. III;

- Ministero dell'economia e delle finanze:
Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La presente relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il Presidente relatore
Lucilla Valente
f.to digitalmente

Depositata in segreteria l'11 giugno 2025

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RELAZIONE

Sintesi

La presente relazione riferisce in merito all'esito dell'istruttoria avviata in ossequio al Programma annuale n. 3/2022 di questa Sezione, con la finalità specifica di verificare l'operato dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) sotto il profilo dell'azione svolta nell'attività di vigilanza c.d. "tecnica" riferita alla salute e sicurezza del lavoro.

L'Inl, istituito con il d.lgs. n. 149/2015, è stato sottoposto dall'art. 1, c. 5, al controllo della Corte dei conti, ai sensi del c. 4 dell'art. 3 della l.n. 20/1994, articolo, assai di recente, integralmente sostituito, dal d.l. n. 25/2025 convertito dalla l. n. 69/2025 con la previsione, all'art. 11-*bis*, di una diversa modalità di controllo, continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 259/1958.

La Sezione, in ogni caso, relaziona, in questa sede, sugli esiti dell'istruttoria, avviata e conclusa sotto la vigenza dell'originario testo dell'art. 1 del d.lgs. n. 149/2015, sull'attività di vigilanza dell'Inl nel periodo 2022 -2024.

Nello specifico, in conformità con le direttive emanate dal MIps, l'Ispettorato esercita e coordina su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. "vigilanza tecnica"), estesa a tutti i settori dell'attività lavorativa e sull'applicazione dell'intera legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A sostegno e completamento delle funzioni di vigilanza svolge anche attività di natura propriamente ispettiva, attribuzione che condivide con altri soggetti.

Ricostruita la panoramica d'insieme della natura dell'Inl e dei complessi poteri, nel quadro delle relazioni con altri organismi deputati alla vigilanza ispettiva, l'attenzione della Sezione si è concentrata sull'attività concretamente espletata in materia di salute e sicurezza del lavoro nelle diverse articolazioni, centrale e periferica.

Sono stati, pertanto, oggetto di esame i risultati della complessa attività sanzionatoria di vigilanza ottenuti nell'arco temporale oggetto della presente relazione.

In tale ambito, la Sezione ha preso atto di quanto rappresentato dall'amministrazione, rilevando un'azione coerente con gli obiettivi fissati ed un'attività in crescita.

Dal punto di vista finanziario è stato oggetto di esame la gestione delle c.d. entrate

proprie ed entrate riassegnabili, dovute le prime ad introiti prodotti nel bilancio dell'Inl dalle sanzioni pecuniarie irrogate sui luoghi di lavoro per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che l'Ispettorato ammette a pagare in sede amministrativa o che il datore di lavoro deve pagare a seguito del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia giuslavoristica o in materia di salute e sicurezza per ottenere la revoca del provvedimento, più di recente estese anche a quelle derivanti dalle violazioni in materia di patente a crediti; le seconde a particolari norme di legge che ne prevedono vincoli, assai dettagliati, di utilizzo.

Sotto questo profilo sono stati posti in rassegna, oltre al complesso quadro normativo, e al meccanismo di incasso di tali entrate da parte dell'Inl, anche la ricostruzione degli ingenti importi confluiti nel periodo 2021-2024.

Sono stati verificati, altresì, gli utilizzi di tali entrate e la rigidità dei vincoli che vi sottendono, che impongono motivate riflessioni sull'eventuale, ovviamente normativo, ampliamento della destinazione degli stessi.

CAPITOLO I

PROFILI GENERALI E NORMATIVI

Sommario: 1.1 Premessa: oggetto e scopo dell'indagine. – 1.2 Metodologia dell'indagine. – 1.3 Quadro normativo e regolamentare. – 1.4 Panoramica d'insieme sulle funzioni dell'Ispettorato. – 1.4.1 La vigilanza. – 1.4.2 Le funzioni ispettive. – 1.4.3 Ulteriori funzioni e attribuzioni. – 1.5 I rapporti con altri organismi operanti nel settore. – 1.5.1 I rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. – 1.5.2 I rapporti con Inps, Inail, Regioni e Aziende sanitarie locali. – 1.5.3 I rapporti con altri organismi di coordinamento. – 1.6 Il sistema organizzativo dell'Ispettorato. – 1.6.1 Gli organi. – 1.6.2 La struttura centrale. – 1.6.3 La struttura territoriale. – 1.6.4 La dotazione organica.

1.1 Premessa: oggetto e scopo dell'indagine

La rilevante persistenza delle criticità sul lavoro ha costituito, per la Sezione, tematica di particolare rilievo, da inserire nella programmazione annuale (con la Deliberazione n. 3/2022/G), con la finalità specifica di verificare la gestione dell'attività di vigilanza e controllo in materia infortunistica svolta dall'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro"¹.

L'Ispettorato nazionale del lavoro (d'ora in poi anche "Ispettorato" oppure "Inl") è stato istituito, come si vedrà più avanti, con il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 ed è stato sottoposto dall'art. 1, c. 5, al controllo della Corte dei conti, ai sensi del c. 4 dell'art. 3

¹ Il concetto di salute e sicurezza sul lavoro trova fondamento nella Costituzione che tra i principi fondamentali dello Stato enuncia la tutela della salute (art. 32), la tutela del lavoro in tutte le sue forme e articolazioni (art. 35) senza tralasciare gli articoli 2 e 41 nei quali si afferma la tutela della persona umana nella sua integrità psicofisica. Con l'emanazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 venivano recepite diverse importanti direttive europee (tra le più importanti la 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro). Il successivo d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha rivisto e integrato la maggior parte dei decreti esistenti antecedenti al d.lgs. n. 626 del 1994. La legislazione degli anni '50 del dopoguerra a seguito dei mutamenti sociali ed economici del periodo vedeva l'emanazione di una serie di d.p.r. (fra i quali il d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520 di riorganizzazione dell'esistente Ministero del lavoro e della previdenza sociale). In ogni provincia era previsto un Ispettorato del lavoro, organo periferico del ministero suddetto. L'ispettore del lavoro dipendente dell'Ispettorato provinciale accertava e faceva rapporto al magistrato inquirente per la erogazione di sanzioni in materia di lavoro tutte di natura penalistica. Da qui la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 8 d.p.r. n.520/1955). La scarsa efficacia data dalla lungaggine dei processi civili e penali in materia di tutela rapida dei diritti dei lavoratori ha portato a ulteriori riforme negli anni '60 e '71, con l'ampliamento dei diritti dei lavoratori stessi e il riconoscimento della posizione dei sindacati. Dal gennaio del 1980 alle istituite Asl passavano i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione igiene e controllo sulla salute dei lavoratori (art. 27 del d.p.r. n. 616/1981). Con la l. 24 novembre 1981, n. 689 si delinea un sistema compiuto, con la depenalizzazione di alcuni illeciti e il riconoscimento agli ispettori del potere di irrogare sanzioni. Si arriva dunque alla l. 24 dicembre 1993, n. 537, per la riorganizzazione degli Ispettorati che con il d.m. del 1997 divennero "Direzioni territoriali del lavoro - Dtl e Direzioni regionali del lavoro - Drl" con la soppressione degli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro. Il d. lgs. 23 aprile 2004, n. 124 emanato in attuazione della l. 14 febbraio 2003, n. 30 e, a seguire, il c.d. testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 1980, n. 81 hanno poi ampliato notevolmente i poteri degli ispettori. Con il d.lgs n. 149/2015 viene istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro.

della l. 14 gennaio 1994, n. 20. Tale norma prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

L'art. 1 c. 5 citato è stato, tuttavia, assai di recente, integralmente sostituito dal d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69² che, all'art. 11-*bis*, ha previsto che la Corte dei conti eserciti il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958³, e riferisca al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

La Sezione, in ogni caso, espone in questa sede gli esiti dell'istruttoria, avviata e conclusa sotto la vigenza dell'originario testo dell'art. 1 del d.lgs. n. 149/2015, sull'attività di vigilanza, in particolare tecnica, dell'Inl nel periodo 2022-2024.

1.2 Metodologia dell'indagine

L'istruttoria dell'indagine è consistita in richieste istruttorie di elementi conoscitivi e informativi, in approfondimenti e nella raccolta di notizie e documenti tratti dal sito dell'Inl medesimo, oltreché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sono state acquisite informazioni anche mediante contatti diretti ed audizioni informali con le amministrazioni coinvolte. La ricostruzione del quadro normativo, incentrata sullo specifico aspetto dei compiti di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, si è rivelata molto complessa, essendo la materia

² Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

³ L'articolo 12 della legge n. 259 del 1958 prevede che il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, sia esercitato da un magistrato della Corte dei conti.

regolamentata da numerose leggi modificate via via nell'arco di decenni, nonché da decreti e circolari esplicative.

L'analisi finanziaria, svolta nel capitolo terzo, ha avuto ad oggetto i dati contabili degli esercizi 2021-2024, con approfondimento, in particolare, della gestione delle entrate diverse dai trasferimenti ministeriali per il funzionamento dell'agenzia, quali le c.d. entrate proprie ed entrate riassegnabili, prendendo in esame anche i capitoli dello Stato di previsione del Ministero del lavoro 1231 e 7131, entrambi denominati "Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro".

1.3 Quadro normativo e regolamentare

L'Ispettorato nazionale del lavoro è stato istituito con il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149⁴, in attuazione della delega di cui all'art. 1, c. 7, lettera l) della l. 10 dicembre 2014, n. 183⁵, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi sino a quel momento attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps), all'Inps e all'Inail; prevedendo, altresì, strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il superamento delle duplicazioni o, quantomeno, delle sovrapposizioni degli interventi ispettivi.

All'Ispettorato, qualificato al momento della sua istituzione come Agenzia per le ispezioni del lavoro, è stata attribuita personalità giuridica di diritto pubblico e riconosciuta piena autonomia organizzativa e contabile. Lo stesso è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

Con il d.p.r. del 26 maggio 2016, n. 109⁶ è stato emanato il regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Ispettorato.

⁴ D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

⁵ L. 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

⁶ D.p.r. n. 109/2016 Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nello stesso anno, con i d.p.c.m. del 23 febbraio 2016⁷ e del 25 marzo 2016 è stata disciplinata, rispettivamente, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato e la sua disciplina in materia di contabilità e bilancio⁸.

Inoltre, con il decreto del Ministro del lavoro del 28 dicembre 2016 sono state regolate le modalità di trasferimento delle risorse, tanto umane quanto finanziarie, dal Mlps stesso all'Ispettorato.

Così costituito, l'Ispettorato è operativo dal 1° gennaio 2017, con compiti di coordinamento, vigilanza ed esercizio di poteri ispettivi. In merito a quest'ultimi, con la norma istitutiva si creava un organismo con attività ispettiva esclusiva, riassorbente delle attività ispettive già esercitate dal Mlps, dall'Inps e dall'Inail, e con poteri di programmazione e coordinamento a livello centrale e territoriale della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa.

L'Inl, tuttora, è l'unica amministrazione pubblica competente in materia di coordinamento della vigilanza sul lavoro, da esplicarsi sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro, rimanendo ad esso assegnata tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento, nonché il potere di emanare direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo, compreso quello in forza presso l'Inail e l'Inps.

In tempi più recenti, un intervento normativo di peculiare importanza è stato il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146⁹ con cui, come si vedrà nel prosieguo, si è inciso in modo particolarmente significativo sull'ambito di intervento spettante all'Inl in materia di vigilanza per la salute e sicurezza.

Si ribadisce, pertanto, che l'indagine prenderà in considerazione gli anni 2022-2024, in cui si è concretizzata tale epocale riforma strutturale dell'istituzione, con la

⁷ Si precisa che, in seguito, ai sensi dell'art. 3, c. 16, del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 è stabilito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato", incompatibili con il medesimo provvedimento". Successivamente l'art. 10, c. 6, del decreto direttoriale Inl del 27 luglio 2023, n. 49 ha previsto che: "[...] in applicazione dell'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 75/2023, le ulteriori disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 incompatibili con il presente provvedimento".

⁸ D.p.c.m. del 23 febbraio 2016 "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro". D.p.c.m. 25 marzo 2016 "Disposizioni di contabilità e bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro".

⁹ D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, l. 17 dicembre 2021, n. 215 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

necessaria attualizzazione del controllo anche ai primi mesi dell'esercizio 2025.

Da ultimo, nell'assetto normativo di riferimento si è inserito anche il d.l. n. 19 del 2 marzo 2024¹⁰ che, agli artt. 29-31, ha dettato ulteriori disposizioni per implementare le misure di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, ridefinendo anche le sfere di competenza fra l'Ispettorato, l'Inps e l'Inail per quanto concerne l'esercizio delle funzioni ispettive.

1.4 Panoramica d'insieme sulle funzioni dell'Ispettorato

Le funzioni istituzionali dell'Ispettorato sono disciplinate dagli artt. 1 c. 2 e 2 c. 2 del d.lgs. n. 149/2015, nonché dall'art. 2 del suo Statuto¹¹.

1.4.1 La vigilanza

Come sua attribuzione principale l'Inl, in conformità con le direttive emanate dal Mlps, esercita e coordina, su tutto il territorio nazionale, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In merito all'attività di vigilanza per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, specifico oggetto della presente indagine, occorre sin da subito segnalare la significativa riforma strutturale che vi è stata apportata per effetto delle modifiche, introdotte dal d.l. n. 146/2021, all'art. 13 del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Tusi).

Prima del 2021, infatti, secondo la norma da ultimo citata, l'Ispettorato esercitava attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sostanzialmente nel solo ambito del settore edile¹²; laddove nei restanti ambiti la competenza spettava unicamente alle

¹⁰ D.l. 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, l. 29 aprile 2024, n. 56.

¹¹ Cfr. anche art. 1 d.p.c.m. 23 febbraio 2016 "Funzioni dell'Ispettorato" ora abrogato.

¹² Art. 13 d.l. n. 81/2008 nel testo precedente le modifiche apportate dal d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 prevedeva che: c. 1 La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio [...] c. 2 Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge

aziende sanitarie locali.

Con le modifiche ad essa apportate, invece, a partire dal dicembre del 2021, l'Ispettorato ha visto estendere la sua funzione di vigilanza per la salute e sicurezza a tutti i settori dell'attività lavorativa, e sull'applicazione dell'intera legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, andando così ad affiancare l'operato delle Asl.

1.4.2 Le funzioni ispettive

A sostegno e completamento delle funzioni di vigilanza spettanti all'Ispettorato, l'art. 1 c. 2 del decreto istitutivo e l'art. 2 del suo Statuto prevedono, altresì, che esso svolga attività di natura propriamente ispettiva, attribuzione che l'Inl condivide con altri soggetti pubblici.

Sulla materia, tuttavia, è recentemente intervenuto un mutamento significativo.

Secondo l'originaria formulazione dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 149/2015, l'Ispettorato è stato chiamato, fin dalla sua costituzione, a svolgere "le attività ispettive già esercitate dal Mlps, dall'Inps e dall'Inail"¹³, con attribuzione in via esclusiva a regime al medesimo delle funzioni ispettive, in materia di lavoro e legislazione sociale.

26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'art. 79: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio".

Mentre ora, l'art. 13 d.l. n. 81/2008, in vigore dal 21 dicembre 2021, prevede che: "La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro [...]" Laddove il c. 2 è stato abrogato.

¹³ Art. 1 c. 2 d.lgs. n. 149/2015 vecchia formulazione: "L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'Inps e dell'Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

Art. 1 c. 2 d.lgs. n. 149/2015 nuova formulazione: "L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. [...]" Con ciò espungendo il riferimento all'Inps e all'Inail.

A tal proposito, l'art. 7, c. 1, del d.lgs. n. 149/2015 aveva previsto che il personale ispettivo già appartenente all'Inps e all'Inail venisse inquadrato in un ruolo ad esaurimento presso gli stessi istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore.

Il recente d.l. 2 marzo 2024, n. 19¹⁴, nel riformulare l'originario art. 7 c. 1, ha espunto dalla norma il riferimento ai due istituti previdenziale e assicurativo, restituendo ai due citati enti la potestà di assumere personale e ha dato al personale amministrativo dell'Inps e dell'Inail che abbia svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, la facoltà di richiedere l'inquadramento nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi istituti.

In particolare, l'art. 31, c. 12 del citato d.l. n. 19/2024 abroga il c. 3 dell'art. 6 e i cc. 1 e 3 dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2015 concernenti l'attribuzione, in via esclusiva, a regime, all'Inl delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale e l'inquadramento, con decorrenza 1° gennaio 2017, del personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail in ruoli ad esaurimento presso gli stessi enti.

La relazione tecnica allegata al d.l. n. 19/2024, nel definire "l'attività ispettiva [...] svolta da Inps e Inail sotto il coordinamento e nell'ambito dell'attività di vigilanza finora svolta complessivamente da Inl" come attività di "natura essenzialmente specialistica in quanto volta al recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi evasi", la differenzia dalla vigilanza sul lavoro posta in essere dal corpo ispettivo Inl, "finalizzata principalmente al rispetto della legislazione sociale in generale (lavoro nero, orario di lavoro, parità uomo donna, sicurezza e salute)" e precisa che la scelta normativa è stata motivata dalla circostanza per cui le attività di recupero contributivo e assicurativo hanno subito, così come il numero delle relative ispezioni, una continua diminuzione legata essenzialmente alla contrazione del numero degli ispettori dei due enti, per effetto dei pensionamenti non reintegrati a causa dei vincoli derivanti dall'esistenza del già menzionato ruolo ad esaurimento. L'eliminazione del ruolo ad esaurimento ed il riconoscimento della titolarità della competenza sulla vigilanza in materia contributiva e assicurativa agli enti, nascono quindi dalla necessità di

¹⁴ Concernente "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)" convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56.

contrastare tale tendenza negativa sui controlli in materia previdenziale, non ovviabile attraverso i risultati della vigilanza sul lavoro.

Resta fermo che il ruolo e le funzioni dell'Ispettorato, e il forte coordinamento dell'attività ispettiva ad esso riservato dalla legge per evitare le eventuali sovrapposizioni, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie (vedi ad esempio il portale del sommerso), non vengono intaccati dalla citata eliminazione che ha essenzialmente una finalità di efficientamento del contrasto all'evasione contributiva e assicurativa¹⁵.

1.4.3 Ulteriori funzioni e attribuzioni

In aggiunta a quanto ora analizzato, fra le altre funzioni e attribuzioni previste dal decreto istitutivo dell'Ispettorato meritano attenzione le seguenti:

- emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Mlps, nonché di direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- individuazione, sempre sulla base di direttive del Mlps, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e monitoraggio sulla loro realizzazione;
- cura della formazione e aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di Inps e Inail;
- prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124¹⁶ ;
- svolgimento di attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza¹⁷.

Da ultimo, il quadro delle funzioni attribuite all'Ispettorato è stato ulteriormente implementato per effetto del citato d.l. n. 19/2024.

In particolare, tale ultimo intervento normativo ha interamente riscritto l'art. 27 del Tusl stabilendo che, a partire dal 1° ottobre 2024, è entrato in vigore un nuovo sistema

¹⁵ Per ulteriore approfondimento in materia si rinvia al paragrafo 1.5.2 relativo ai rapporti tra l'Ispettorato, l'Inps e l'Inail.

¹⁶ D.lgs. n. 124/2004. "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30".

¹⁷ Vedi art. 2 d.lgs. n. 149/2015.

di qualificazione tramite crediti (anche definito “patente a crediti”¹⁸) per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, il cui potere di rilascio, previo accertamento dei requisiti richiesti *ex lege*, nonché l’eventuale sospensione, è attribuito alla competente sede territoriale dell’Ispettorato.

Infine, l’art. 29 del d.l. n. 19/2024 ai cc. 7, 8 e 9¹⁹ ha previsto che l’Ispettorato, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui non siano emerse violazioni o irregolarità, rilasci un attestato e iscriva il datore di lavoro controllato in un apposito elenco telematico, consultabile presso il sito dell’ente, e denominato “lista di conformità Inl”.

1.5 I rapporti con altri organismi operanti nel settore

1.5.1 I rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

L’Ispettorato è posto sotto la vigilanza del Mlps che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione finanziaria²⁰.

Segnatamente²¹, il Ministero esercita sull’istituto poteri di indirizzo, di vigilanza e di tipo ispettivo che comprendono, in particolare, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei programmi di attività, l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, l’acquisizione di dati e notizie, l’effettuazione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescrizioni

¹⁸ Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. n. 81/2008; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-*bis*, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

¹⁹ Art. 29 d.l. n. 19/2024 c. 7 All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato “lista di conformità Inl. c. 8 I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella lista di conformità Inl, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”.

²⁰ Art. 1 c. 3 d.lgs. n. 149/2015 e art. 1 c. 2 d.p.r. n. 109/2016.

²¹ Art. 10 d.p.r. n. 109/2016.

impartite e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

Dal canto suo, ai sensi del c. 7-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2008, aggiunto dall'art. 13 del d.l. n. 146/2021, l'Ispettorato è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con conseguente trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

Per ciascuno degli anni presi in esame dalla presente indagine, risultano essere state elaborate le rispettive relazioni annuali.

In aggiunta a ciò, come stabilito dall'art. 2 c. 1 del decreto istitutivo e dall'art. 9 del d.p.r. n. 109/2016, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Mlps una specifica convenzione, di durata triennale, con cui definire gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato medesimo nell'ambito delle attività ad esso demandate, con particolare riferimento alla attività di contrasto al lavoro nero e irregolare.

Nella convenzione sono, altresì, definite: le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare al Mlps la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse²².

Attualmente è in vigore la convenzione 2025-2027 stipulata il 3 febbraio 2025.

1.5.2 I rapporti con Inps, Inail, Regioni e Aziende sanitarie locali

La modifica, sopra esaminata, che il d.l. n. 19/2024 ha apportato nel riparto di competenze per l'esercizio delle attività ispettive fra Inl, Inps e Inail, non ha, tuttavia, inciso sulle modalità di coordinamento fra l'Ispettorato e gli altri due istituti²³.

Resta, infatti, immutato quanto sancito dall'art. 7 c. 2 del decreto istitutivo che recita: "Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva sono individuate forme di

²² La stessa contiene anche quattro allegati relativi a: allegato "A" - Realizzazione delle linee strategiche Obiettivi rimessi all'Ispettorato; allegato "B" - Modalità di verifica dei risultati di gestione; allegato "C" - Modalità per assicurare la conoscenza dei fattori gestionali; allegato "D" - Verifiche amministrativo contabili.

²³ Inizialmente il coordinamento con Inps e Inail era regolamentato anche dal d.p.c.m. 23 febbraio 2016 all'art. 17.

coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di Inps e Inail, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi²⁴, che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle già menzionate amministrazioni".

Pertanto, sebbene il d.l. n. 19/2024 abbia riattribuito autonomia funzionale all'Inps e all'Inail, è rimasto immutato il ruolo dell'Inl come titolare unico del potere di coordinamento esecutivo, su scala nazionale, dell'operato di tutti gli organismi aventi funzioni di vigilanza, ciascuno per le rispettive materie di competenza, come appunto l'Inps e l'Inail.

L'Inl ha rappresentato²⁵ che i rapporti tra l'Inl, l'Inps e l'Inail sono regolamentati da un protocollo d'intesa, stipulato in data 12 marzo 2021 e in corso di rinnovo, che comprende anche gli aspetti della pianificazione sul territorio delle attività di ispezione.

L'art. 2 del protocollo definisce i modelli di analisi del rischio e le metodologie di accertamento che ciascun ente può eseguire sia avvalendosi dell'attività di *intelligence* in proprio che sviluppando congiuntamente modelli innovativi di analisi e di studio²⁶.

All'esito dell'attività di *intelligence*, ciascun ente identifica i settori e, al loro interno, le imprese che potenzialmente presentano elevati indici di rischio di evasione o elusione contributiva ed assicurativa o di impiego irregolare di manodopera; i risultati

²⁴ Cfr. Delibera n. 12/2016/G di questa Sezione: "Lo stato di attuazione dei poli logistici del welfare (art. 1, comma 9, l. n. 172/2009)": "Infatti, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale dovrebbe pervenirsi finalmente all'unificazione dei servizi ispettivi precedentemente affidati al ministero, all'Inps ed all'Inail, assicurando, al contempo, uniformità di indirizzi su tutto il territorio nazionale. Obiettivo quest'ultimo già perseguito dal Progetto e che ora dovrebbe trovare concreta realizzazione, scongiurando, così, il sovrapporsi di interventi da parte di organismi istituzionali chiamati a svolgere le stesse funzioni ed assicurando, al contempo, omogeneità di azione in base a direttive comuni in materia ispettiva e sanzionatoria".

²⁵ Con la nota del 7 maggio 2025.

²⁶ Operativamente, gli Istituti, attraverso l'utilizzo dei sistemi di comunicazione interna idonei a favorire la tutela della riservatezza delle informazioni, provvedono a comunicare alle strutture territoriali dell'Inl le aziende da sottoporre ad accertamento, nonché le richieste di indagini per l'istruttoria di casi di infortunio e malattie professionali. In caso di richieste urgenti, e quindi non pianificate all'interno del calendario predisposto, è possibile avviare direttamente da parte di Inail e Inps gli accertamenti necessari, dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

vengono condivisi nelle Commissioni regionali di programmazione (Crp) e nella Commissione nazionale di programmazione dell'attività ispettiva, a seconda della rilevanza dell'ambito territoriale²⁷.

Sul punto l'Inl ha rappresentato in sede di adunanza la volontà di sollecitare un intervento normativo che disciplini compiutamente l'attività delle citate commissioni.

La Sezione auspica che tale iniziativa possa andare a buon fine, in quanto ciò implementerebbe la funzione di coordinamento dell'Ispettorato.

Inoltre, proprio al fine di garantire un dialogo costante ed efficace fra i vari soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'art. 11 c. 5 del d.lgs. n. 149/2015 ha previsto che l'Inps, l'Inail e l'Agenzia delle entrate siano tenuti "a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso".

L'Inl ha anche rappresentato che per la lavorazione delle pratiche ispettive gli Istituti utilizzano propri gestionali, diversi da quelli in uso presso l'Inl.

Pertanto, al fine di raccogliere le informazioni sui risultati dell'attività svolta, così da poter effettuare i monitoraggi periodici e redigere il rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato ha predisposto file *excel* per l'acquisizione, in relazione al personale ispettivo di Inps e Inail, delle principali informazioni sull'attività svolta nel periodo di riferimento²⁸.

L'acquisizione delle suddette informazioni avviene con cadenza trimestrale, come per i dati relativi all'attività svolta dal personale ispettivo dell'Inl.

La problematica sottende, ad avviso della Sezione, una situazione di più ampia

²⁷ L'Inl ha emanato la nota prot. n. 120/2017/Ris del 13 aprile 2017, con la quale, riprendendo quanto disciplinato dall'art. 3 del protocollo sottoscritto con l'Inps il 21 febbraio 2017, che prevede l'istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività di vigilanza, fornisce le prime indicazioni in ordine alla metodologia di lavoro da seguire per il conseguimento dei già menzionati scopi, adottate dalla Commissione centrale nel corso delle sedute del 20 marzo e del 3 aprile 2017.

²⁸ Numero di ispezioni e altri accertamenti effettuati, tasso di irregolarità, numero dei lavoratori irregolari e numero lavoratori in nero identificati, ammontare di contributi e di premi recuperato, numero delle posizioni contributive annullate.

portata relativa al fatto che i due enti, come segnalato dai rappresentanti dell'Inl in sede di audizione, si relazionano in termini operativi solo attraverso l'invio mensile dell'elenco di ditte da ispezionare per l'approvazione, anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi, ma non "a consuntivo" sull'effettiva realizzazione delle ispezioni né sul relativo esito.

Tale aspetto è sintomatico di criticità significative nella condivisione di dati, che ad avviso della Sezione, potrebbe determinare rallentamenti nello svolgimento dell'attività degli istituti, con inevitabili ripercussioni sul ruolo primario dell'Inl in materia di programmazione e coordinamento.

Sul punto, tuttavia, l'amministrazione con la memoria citata, ed in sede di adunanza pubblica, ha rappresentato che l'eventualità descritta appare assai remota, sia perché il sistema preventivo di approvazione mensile si conclude in tempi brevissimi, consentendo al personale ispettivo degli enti di svolgere le ispezioni senza alcun ritardo, sia perché il medesimo prevede una procedura in deroga al passaggio preventivo in Commissione, più snella, per i casi eccezionali di intervento ispettivo urgente.

Peraltro, sempre sotto il profilo della condivisione dei dati in via informatizzata, l'art. 8 del Tusl ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) finalizzato a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate²⁹.

²⁹ I contenuti del Sinp devono riguardare: il quadro produttivo ed occupazionale; il quadro dei rischi; il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori; il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; comunicazione infortuni sottosoglia indennizzabile. Il Sinp è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Inail, dall'Inps e dall'Ispettorato nazionale del lavoro con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. La gestione tecnica e informatica del Sinp appartiene all'Inail, cui spetta altresì l'obbligo di rendere disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e

Al riguardo, in data 14 luglio 2022, l'Inl ha sottoscritto con l'Inail una convenzione per la fruizione dei servizi disponibili nell'ambito del Sinp, gestito dal medesimo istituto. Mediante la stipula di tale accordo il personale dell'Inl è stato abilitato all'accesso ai seguenti servizi:

- “flussi informativi” che consente la consultazione delle informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali con identificazione dei lavoratori infortunati e delle aziende collegate a tali eventi;
- “cruscotto infortuni” che permette la consultazione dei dati relativi alle denunce di infortunio pervenute telematicamente all'Inail a partire dal 23 dicembre 2015;
- “registro di esposizione” col fine di consentire la consultazione dei dati riferiti ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata.

Peraltro, per dare attuazione al disposto dell'ultimo periodo dell'art. 8, c. 1³⁰ del d.lgs. 81/2008, l'Ispettorato partecipa al progetto coordinato dal Mlps per la realizzazione, da parte dell'Inail, della piattaforma informatica di condivisione dei risultati delle attività di controllo, svolte specificamente in materia di salute e sicurezza, effettuate dall'Inl e dagli organi di vigilanza delle Asl di alcune regioni selezionate, c.d. MiniSinp.

In merito, l'Inl ha rappresentato che il MiniSinp si trova ancora in una fase sperimentale, essendo operativo solo nell'ambito delle regioni selezionate, mentre il Sinp è ancora in corso di realizzazione.

L'esistenza di tali strumenti informatici condivisi, induce la Sezione, al fine di ovviare alla criticità sopra evidenziata, e relativa all'utilizzo di applicativi diversi tra gli istituti, a suggerire l'implementazione di tali sistemi con una sezione condivisa con tutti gli istituti, dedicata all'attività ispettiva.

Infine, l'Inl, con la memoria citata, e in adunanza pubblica, tramite i propri rappresentanti, ha rappresentato che, dal mese di giugno 2025, diverrà operativo il

all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità e alle malattie professionali denunciate.

³⁰ D.lgs. n. 81/2008, art. 8, c. 1. “Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Portale nazionale del sommerso.

Il d.l. del 30 aprile 2022, n. 36 ha modificato l'art. 10 del d.lgs. 124/2004, stabilendo che "al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva, nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e dal personale ispettivo dell'Inps, dell'Inail, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato "Portale nazionale del sommerso (Pns)".

Tale portale dovrà sostituire ed integrare le banche dati esistenti, attraverso le quali i tre enti condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.

Peraltro, l'amministrazione ha rappresentato di avere intrapreso un progetto di più ampia ingegnerizzazione dei cruscotti ad uso del personale ispettivo, attraverso i quali sarà possibile consultare anche le informazioni che confluiscono nel citato Pns.

I cruscotti di cui sopra, non appena sarà realizzato il Sinp, potranno essere utilizzati per la consultazione anche delle informazioni ivi contenute, ove siano condivise con strumenti tecnici che ne consentano la successiva elaborazione.

Tramite tale strumento informatico, l'Inl ha affermato, in sede di adunanza, che potranno essere superate le criticità sin qui esposte in merito alla mancata condivisione dei dati.

La Sezione, quindi, auspica una tempestiva attuazione di tale sistema che potrà garantire un'effettiva e completa circolazione dei dati e, al contempo, una più efficace azione ispettiva.

Per quanto, invece, concerne i rapporti fra Inl e le Aziende sanitarie locali, innanzitutto l'art. 2, c. 2, lett. m) del decreto istitutivo prevede che, per assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, oltre che per evitare la sovrapposizione degli interventi, l'Ispettorato si coordini con i servizi ispettivi delle Asl e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale - Arpa, ferme restando le rispettive competenze.

In aggiunta, e in misura ancora più significativa, l'art. 11 c. 4 del d.lgs. n. 149/2015

promuove la possibilità per l'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

In merito, l'Inl, da ultimo nell'adunanza pubblica, ha rappresentato l'esistenza di criticità nel rapporto con tali enti, dovute principalmente al diverso ambito territoriale di competenza: provinciale per l'Inl e frammentato sul territorio per le A.s.l., con le conseguenti difficoltà nel realizzare iniziative comuni.

1.5.3 I rapporti con gli altri organismi di coordinamento

Nel contesto sopra descritto opera il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito presso il Ministero della salute³¹ dall'art. 5 del d.lgs. 81/2008, a cui l'Inl partecipa quale secondo componente del Mlps.

Sul punto, l'Inl ha comunicato³² che tale organo ha predisposto un documento, successivamente recepito dall'accordo n. 142 del 27 luglio 2022 stipulato in sede di conferenza Stato - Regioni, recante "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 81/2008".

³¹ Art. 5 d.lgs. n. 81/2008 1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da: a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno; d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'Inail, uno dell'Ispesl e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

³² Nota Inl del 29 gennaio 2025.

L'accordo fornisce le regole per il coordinamento nella programmazione e nell'attività dell'Inl e delle Asl, stabilendo che le circolari contenenti gli indirizzi operativi e procedurali siano emanate congiuntamente dall'Ispettorato e dalle regioni ed impegnando il Ministero della salute a realizzare percorsi formativi per il personale dei due enti.

Nell'ottica di tale collaborazione, nel gennaio 2025, è stata emanata la prima nota congiunta (Inl-Regioni) relativa alle "Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine *ante* direttiva. Chiarimenti" i cui contenuti tecnici sono il risultato del lavoro di condivisione tra l'Ispettorato e il Gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro, subaerea della Commissione salute³³.

Per completezza, si citano altri due organismi di coordinamento per l'attività ispettiva, previsti, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 81/2008: la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro³⁴ ed i Comitati

³³ In generale per la prevenzione, esiste un livello nazionale che contribuisce alla definizione della programmazione strategica in ordine agli ambiti prioritari di intervento dell'azione di controllo, nonché all'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Vi è poi un livello regionale che realizza la programmazione coordinata di interventi, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale, predisponendo piani operativi in ragione della conoscenza delle realtà locali. I Gruppi tecnici interregionali, istituiti nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, svolgono una funzione di raccordo tra i due livelli.

³⁴ D.lgs. n. 81/2008 art. 6, c. 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell'Anmil.

D.lgs. n. 81/2008 art. 6, c. 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

regionali di coordinamento, istituiti con il d.p.c.m. 21 dicembre 2007 presso ogni regione e provincia autonoma al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, ed il necessario raccordo con il comitato di cui all'articolo 5 e con la commissione di cui all'articolo 6.

Sul punto, questa Sezione ha acquisito, e condiviso, le dichiarazioni dell'ex direttore dell'Inl rese presso il Senato in data 3 ottobre 2023, in sede di audizione alla competente "Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati".

In particolare, il direttore ha segnalato che il comitato di cui all'art. 5 del d.lgs. 81/2008 non ha mai adottato alcuna politica unitaria di coordinamento e che, di conseguenza, i comitati regionali, che sarebbero dovuti intervenire in attuazione delle indicazioni del citato organo, svolgono la propria funzione in modo non omogeneo.

Il direttore ha, quindi, auspicato che venga dato impulso all'attività del comitato, anche incardinandolo presso un'amministrazione più adeguata, quale la Presidenza del consiglio.

1.6 Il sistema organizzativo dell'Ispettorato

1.6.1 Gli organi

Organi dell'Ispettorato, ai sensi dell'art. 3 del decreto istitutivo, sono: il Direttore, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori³⁵; in aggiunta, ai sensi dell'art.

Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime; g) elaborare criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [...].

³⁵ Per quanto concerne le funzioni rispettivamente ad essi attribuite, l'art. 4 del d.lgs. citato prevede quanto segue: 1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il Consiglio di amministrazione e approvate dal Mlps e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Mlps e al Consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Mlps nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Mlps, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

5 c. 4 dello stesso decreto, nonché dall'art. 8 del suo statuto, è previsto che l'Inl si avvalga dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (Oiv) e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug) del Mlps.

Inoltre, presso la sede centrale dell'Ispettorato³⁶, presso le Direzioni interregionali del lavoro, e gli Ispettorati territoriali, sono istituiti, rispettivamente, il "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", i "Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro" e i "Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro", per un totale, al 31 dicembre 2024, di 482 unità.

I rapporti con il "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro" sono regolati sulla base della funzionalità operativa e della direttiva del Mlps del 7 luglio 2010, Prot. n. 5.A008. Il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro presso l'Inl, ai sensi dell'art. 6 c. 4 del d.lgs. n. 149/2015, svolge parimenti la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 149/2015 e art. 13 del Tosl.

Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministro. Il personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in servizio presso gli Ispettorati territoriali del lavoro, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato; il personale addetto ai Nuclei Operativi di Gruppo, a seguito dell'avvio dell'Ispettorato, dipende funzionalmente dai rispettivi Ispettorati interregionali. Quanto sopra ad eccezione della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ove l'Inl non è presente con proprie articolazioni territoriali.

L'attività di vigilanza dei Carabinieri, nonché il coordinamento con l'Ispettorato stesso, è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Inl, di linee di

modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'art. 5, c. 1.

2. Il Consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.

4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del Codice civile. In argomento si vedano anche gli artt. 3-7 del d.p.r. n. 109/2016.

³⁶ D.lgs. n. 149/2015, art. 6 c. 4.

condotta e programmi ispettivi periodici, nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando³⁷.

In merito allo scambio dei dati con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, è stata riferita dall'Inl³⁸ una significativa criticità dovuta alla disorganicità delle piattaforme informatiche utilizzate.

Infatti, il personale ispettivo dell'Inl utilizza la piattaforma informatica Vico per gestire le procedure ed i provvedimenti ispettivi, mentre il personale dell'Arma, che opera presso lo stesso Ispettorato, utilizza una diversa piattaforma, messa a disposizione dal Comando generale dell'Arma, denominata Sislav.

Ciò comporta la necessità di un dialogo tra le due piattaforme o, comunque, la necessità di una attività istruttoria ogniquale volta vada effettuata una rendicontazione dell'attività svolta e dei risultati ottenuti. Al riguardo, l'amministrazione ha evidenziato di essersi resa disponibile ad estendere la propria piattaforma, ed i connessi servizi informatici, a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri che opera in dipendenza funzionale dell'Agenzia (da ultimo in occasione dell'introduzione del sistema PagoPa che, ad oggi, non sembra ancora implementato sul gestionale in uso al Comando). Tale offerta, tuttavia, non ha ancora avuto riscontro.

1.6.2 La struttura centrale

Per quanto concerne la struttura organizzativa si rileva che anch'essa è stata oggetto, nei tempi più recenti, di significativi interventi di riforma.

Infatti, l'art. 3 c. 15 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75³⁹, per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, ha disposto l'integrale sostituzione dell'art. 6 c. 1 del d.lgs. n. 149/2015 stabilendo che: "A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore

³⁷ La programmazione trimestrale viene approvata dal Direttore della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro d'intesa con il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e successivamente trasmessa per la fase attuativa ai Gruppi Carabinieri ed alle Direzioni interregionali che provvedono poi ad attivare gli Ispettorati dell'area metropolitana e gli Ispettorati territoriali, assicurando il coordinamento funzionale dell'attività ispettiva.

³⁸ Nota dell'Inl del 7 maggio 2025.

³⁹ D.l. n. 75/2023 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

dell'Ispettorato, previa approvazione del Mlps. [...] Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale [...] e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale”.

Contestualmente, lo stesso d.l. ha previsto l'abrogazione del d.p.c.m. del 23 febbraio 2016 con cui, sino a questo momento, come precedentemente detto, era disciplinata l'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Inl.

Pertanto, in attuazione di quanto così disposto, è stato adottato dal direttore dell'Inl il 27 luglio 2023 il decreto n. 49⁴⁰ con cui si è provveduto a riorganizzare interamente la struttura dell'istituto.

Segnatamente, come da organigramma che segue, oggi l'Inl è composto da una struttura centrale articolata in quattro direzioni centrali, ovvero:

- Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro⁴¹;
- Direzione centrale coordinamento giuridico⁴²;

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 4, c. 1 lett. b), del d.p.r. n. 109/2016 in base al quale il Direttore “adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'Ispettorato”.

⁴¹ D.d. n. 49/2023 art. 3 Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, articolata al suo interno in quattro posizioni dirigenziali di livello non generale: pianifica e coordina su tutto il territorio nazionale l'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale nonché sicurezza del lavoro, assicurando l'uniformità di comportamento e l'unitarietà di azione anche da parte delle Direzioni interregionali del lavoro e di altre Amministrazioni; definisce le direttive di carattere operativo e le linee di condotta per tutto il personale che svolge attività ispettiva; promuove e gestisce i protocolli e le convenzioni in materia di vigilanza e tutela del lavoro; cura le attività di rilevanza internazionale e l'attuazione dei progetti in materia di vigilanza e tutela del lavoro, a valere su fondi nazionali, comunitari o internazionali; fornisce indicazioni di carattere operativo in relazione alle competenze degli Ispettorati territoriali in materia di immigrazione e regolazione dei rapporti di lavoro; definisce le vigilanze nazionali e speciali curandone l'esecuzione sul territorio; cura i rapporti con il Sistema delle Regioni, il coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale; coordina le attività di prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro; coordina le verifiche amministrative e contabili e gli accertamenti tecnici; definisce i criteri per l'attribuzione degli incentivi al personale ispettivo; prospetta i fabbisogni formativi e di aggiornamento del personale ispettivo; definisce i fabbisogni informatici ai fini dell'intelligence e dello svolgimento dell'azione di vigilanza; propone e gestisce le misure organizzative volte al coordinamento con l'attività del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e al relativo monitoraggio; provvede al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 4 della l. n. 300/1970 con riferimento alle imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni.

⁴² D.d. n. 49/2023 art. 4 Direzione centrale coordinamento giuridico, articolata al suo interno in tre posizioni dirigenziali di livello non generale: fornisce supporto tecnico giuridico in ordine ai profili interpretativi e applicativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale; predispone circolari e note interpretative in materia di lavoro e legislazione sociale; coordina le attività relative alla predisposizione della convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'art. 9 del d.p.r. n. 109/2016; coordina il Centro studi attività ispettiva di cui all'art. 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014; coordina e monitora il contenzioso degli Uffici territoriali connesso alla attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale; provvede al coordinamento tecnico-giuridico in relazione agli atti demandati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli atti parlamentari di sindacato ispettivo nonché alle eventuali proposte di modifica normativa; coordina, sotto il profilo giuridico, i servizi all'utenza finalizzati alla tutela e regolazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro; cura gli adempimenti in materia di protezione dati personali; gestisce gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi

- Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica⁴³;
- Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio⁴⁴.

Ad esse si aggiunge la Segreteria⁴⁵ alle dirette dipendenze del Direttore dell'Ispettorato.

Il grafico che segue mostra l'organigramma dell'Inl.

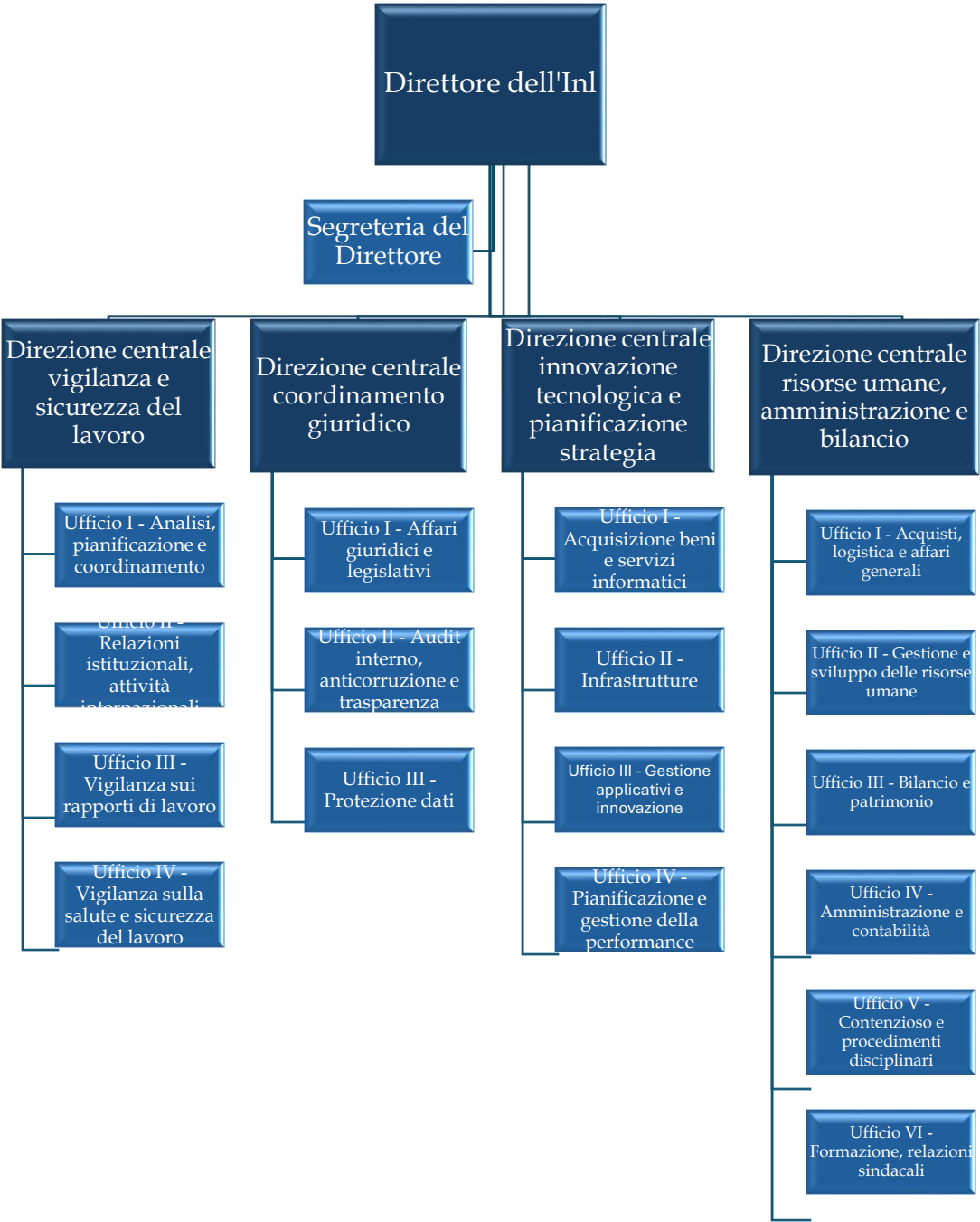
della l n. 190/2012; gestisce gli adempimenti in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; gestisce l'attività di Audit interno e di *risk management* in applicazione delle relative linee guida e delle indicazioni fornite dal Direttore generale. 2. Il Direttore della Direzione centrale coordinamento giuridico ricopre l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della l n. 190/2012 e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 salvo l'individuazione, da parte del Direttore dell'Ispettorato, di altro dirigente della sede centrale dell'Agenzia in possesso di adeguati requisiti.

⁴³ D.d. n. 49/2023 art. 5 Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica, articolata al suo interno in quattro posizioni dirigenziali di livello non generale: cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche; cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del parco applicativo dell'Ispettorato; pianifica e gestisce le procedure per l'affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture informatiche, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre Direzioni centrali e presidia la sicurezza informatica; sviluppa e coordina le attività di analisi e di studio al fine di migliorare i processi strategici, gestionali ed operativi nonché i servizi da fornire; coordina le attività connesse alla pianificazione strategica; provvede al controllo di gestione; assicura l'attuazione del ciclo della *performance*, curando i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione; predispone il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) dell'Ispettorato con il supporto delle altre Direzioni centrali per le materie di competenza. 2. Il Direttore della Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica è responsabile dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale e del coordinamento funzionale di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 82/2005.

⁴⁴ D.d. n. 49/2023 art. 6 Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio, articolata al suo interno in sei posizioni dirigenziali di livello non generale: coordina e gestisce il reclutamento, la formazione e la mobilità territoriale del personale; gestisce l'Ufficio procedimenti disciplinari (Upd); gestisce la contrattazione collettiva e le relazioni sindacali; gestisce il contenzioso interno; svolge attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nella sede centrale dell'Ispettorato con il supporto della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro; verifica l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ispettorato e degli organici delle strutture, proponendo eventuali interventi correttivi; cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio e tutte le attività affidate alla struttura competente di cui all'art. 1, comma 4, del d.p.c.m. 25 marzo 2016; gestisce il trattamento economico del personale, i pagamenti della sede centrale ed i flussi finanziari curando i rapporti con l'Istituto di credito cassiere; cura l'attività di segreteria del Collegio dei Revisori dell'Ispettorato; gestisce le procedure per l'affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture non informatiche della sede centrale; gestisce la logistica, i beni e servizi della sede centrale e l'Ufficio del consegnatario.

⁴⁵ D.d. n. 49/2023 art. 7 Segreteria del Direttore 1. Alle dirette dipendenze del Direttore dell'Ispettorato opera una Segreteria affidata alla responsabilità di un funzionario al quale sono demandate le seguenti attività: cura l'attività di segreteria del Direttore; cura i rapporti istituzionali; cura la comunicazione, ivi compresa la comunicazione da effettuarsi attraverso il sito web istituzionale; cura l'attività di segreteria del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato; cura ogni ulteriore attività assegnata dal Direttore.

Grafico 1 - Organigramma



Fonte: sito istituzionale dell'Inl.

1.6.3 La struttura territoriale

A livello territoriale, sono state istituite tre Direzioni interregionali⁴⁶ (rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud) la cui articolazione e riparto di competenze è indicato nelle tabelle seguenti.

Tabella 1 – Direzioni interregionali del lavoro

Direzione interregionale del Nord (sede di Milano)	Direzione interregionale del Centro (sede di Roma)	Direzione interregionale del Sud (sede di Napoli)
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna

Fonte: D.d. n. 49/2023.

⁴⁶ Art. 8 d.d. n. 49/2023 “Le Direzioni interregionali esercitano, nell’ambito del territorio di riferimento, le competenze assegnate ai soppressi Ispettorati interregionali del lavoro e provvedono: al coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del d.lgs. n. 124/2004, sulla base della pianificazione della competente Direzione centrale; allo sviluppo dei rapporti con il Sistema delle Regioni e degli Enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative demandate dalle competenti Direzioni centrali; alla programmazione economico finanziaria degli Ispettorati che operano sul territorio di competenza attraverso l’elaborazione dei piani attuativi di intervento; alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali nonché alla gestione amministrativa delle risorse umane demandata dalle competenti Direzioni centrali; alla gestione del patrimonio della sede ed al coordinamento di quello degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza sulla base delle indicazioni fornite dalla competente Direzione centrale; alla gestione delle procedure per l’affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza; alla gestione della logistica degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza e del relativo contenzioso, fatto salvo il contenzioso relativo alle sopresse strutture territoriali del Mlps; a fornire linee di indirizzo uniformi, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio, monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell’azione istituzionale e dell’attuazione della mission istituzionale sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti Direzioni centrali; a coordinare i soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali di riferimento; al coordinamento operativo ed alla verifica dei contratti collettivi integrativi di secondo livello degli Ispettorati che operano sul territorio di competenza. [...]”.

Tabella 2 – Territori di competenza delle Direzioni interregionali

Territorio di competenza della Direzione interregionale Nord				
Milano	Torino - Aosta	Genova	Venezia	Bologna
Bergamo, Brescia, Como-Lecco-Sondrio, Mantova-Cremona, Pavia-Lodi, Varese	Asti-Alessandria, Biella-Vercelli, Cuneo, Novara-Verbania	La Spezia, Savona-Imperia	Padova-Rovigo, Treviso-Belluno, Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone, Verona, Vicenza	Modena, Parma-Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna-Ferrara, Rimini-Forlì-Cesena
Territorio di competenza della Direzione interregionale Centro				
Roma			Firenze	
Campobasso-Isernia, Chieti-Pescara, Frosinone, L'Aquila, Latina, Perugia, Teramo, Terni-Rieti, Viterbo			Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, Arezzo, Grosseto, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Macerata, Pesaro Urbino, Prato-Pistoia, Siena	
Territorio di competenza della Direzione interregionale Sud				
Napoli	Reggio-Calabria		Bari- Barletta -Andria - Trani	Cagliari-Oristano
Avellino-Benevento, Caserta, Salerno	Catanzaro-Crotone, Cosenza, Vibo Valentia		Brindisi, Foggia, Lecce, Potenza-Matera, Taranto	Nuoro, Sassari

Fonte: D.d. n. 49/2023.

Sono stati, inoltre, istituiti undici Ispettorati d'area metropolitana (Iam)⁴⁷, con a capo un dirigente di livello non generale, presso i seguenti capoluoghi di provincia: Bari-BAT, Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia.

In aggiunta, sono stati istituiti anche gli Ispettorati territoriali del lavoro (Itl)⁴⁸, con a capo un dirigente di livello non generale, presso i capoluoghi di provincia di cui alla seguente tabella.

⁴⁷ Art. 9 cc.1-2 d.d. n. 49/2023 “Gli Ispettorati d’area metropolitana, oltre alle competenze affidate agli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano, nell’ambito di competenza delle rispettive Direzioni interregionali, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato”.

⁴⁸ Art. 9 c. 3 d.d. n. 49/2023. Gli Ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle sedi territoriali dell’Agenzia ai sensi del d.p.c.m. 23 febbraio 2016. Il sito del Mlps riporta che essi svolgono funzioni operative tese a realizzare a livello locale le attività istituzionali, assicurando un adeguato standard qualitativo dei servizi erogati, la tutela dei lavoratori sul territorio di riferimento e l’attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità, trasparenza e prevenzione della corruzione”.

Tabella 3 - Sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro

1 Ancona	12 Catanzaro - Crotona	23 Lecce	34 Perugia	45 Taranto
2 Arezzo	13 Chieti - Pescara	24 Livorno - Pisa	35 Pesaro Urbino	46 Teramo
3 Ascoli - Piceno	14 Como - Lecco - Sondrio	25 Lucca - Massa Carrara	36 Piacenza	47 Terni - Rieti
4 Asti - Alessandria	15 Cosenza	26 Macerata	37 Potenza - Matera	48 Treviso - Belluno
5 Avellino - Benevento	16 Cuneo	27 Mantova - Cremona	38 Prato - Pistoia	49 Trieste - Gorizia
6 Bergamo	17 Foggia	28 Modena	39 Ravenna - Ferrara	50 Udine - Pordenone
7 Biella - Vercelli	18 Frosinone	29 Novara - Verbania	40 Rimini - Forlì-Cesena	51 Varese
8 Brescia	19 Grosseto	30 Nuoro	41 Cesena	52 Verona
9 Brindisi	20 L'Aquila	31 Padova - Rovigo	42 Sassari	53 Vibo Valentia
10 Campobasso - Isernia	21 La Spezia	32 Parma - Reggio Emilia	43 Savona - Imperia	54 Vicenza
11 Caserta	22 Latina	33 Pavia - Lodi	44 Siena	55 Viterbo

Fonte: D.d. n. 49/2023.

1.6.4 La dotazione organica

Con il citato decreto direttoriale n. 49/2003 la dotazione organica complessiva dell'Inl è stata ridefinita come da tabella a seguire:

Tabella 4 - Dotazione organica complessiva ex d.d. n. 49/2023

Uff.	Dir.I Fascia	Dirigenti II Fascia	Area III Isp. ordinari	Area III Isp. tecnici	Area III Funz. giuridici	Area III Funz. sociostatistico-informatici	Area III Funz. informatici	Area II	Area I	Totale Dirigenti e Aree
Sede centrale	5	17	45	16	96	26	20	62	3	290
Dil	3	3	30	9	30	15	6	30	0	126
Iam e Itl	0	66	2865	1455	754	95	90	2092	8	7425
Totale	8	86	2940	1480	880	136	116	2184	11	7841

Fonte: D.d. n. 49/2023.

L'Amministrazione, dovendo assegnare 44 unità di personale all'area "elevate professionalità", ha successivamente ridefinito la pianta organica con il d.d. 88/2023, come indicato nella seguente tabella.

Tabella 5 - Dotazione organica rimodulata ex d.d. 88/2023

Uff.	Dir.I Fascia	Dirigenti II Fascia	Eervat e professionalità	Area III Isp. ordinari	Area III Isp. tecnici	Area III Funz. giuridici	Area III Funz. sociostatistico-informatici	Area III Funz. informatici	Area II	Area I	Totale Dirigenti e Aree
Sede centrale	5	17	5	45	16	96	26	20	62	3	295
Dil	3	3	3	30	9	30	15	6	30	0	129
Iam e Itl	0	66	36	2761	1455	754	95	90	2092	8	7357
Totale	8	86	44	2836	1480	880	136	116	2184	11	7781

Fonte: D.d. n. 88/2023.

Ciò posto, l’Inl, a seguito di richiesta di questa Corte, ha fornito la consistenza dell’organico del personale addetto alle ispezioni negli esercizi di riferimento.

Tabella 6 - Corpo ispettivo anni 2022 – 2024⁴⁹

Tipologia	2022	2023	2024
Ispettori civili	2.197	2.345	2.324
Ispettori tecnici	215	877	835
Ispettori Inps	884	828	761
Ispettori Inail	210	200	182
Carabinieri	477	518	482
TOTALE	3.983	4.768	4.584

Fonte: Inl.

Relativamente alla dotazione organica dell’Ispettorato e all’insufficienza segnalata di personale ispettivo⁵⁰, è intervenuto il d.l. n. 19/2024 che, al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha inteso potenziare il personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio; in particolare, l’art. 31 cc. 1-5 ha disposto, innanzitutto, la proroga sino al 31 dicembre 2025 delle autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato e previste tanto dall’art. 13 c. 2 del d.l. n. 146/2021⁵¹ quanto

⁴⁹ Il dato presentato è quello fornito dall’amministrazione con la risposta alla nota istruttoria del 29 gennaio 2025. In data 31 marzo 2025 è stato pubblicato il “Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociali relativo all’anno 2024” che indicava, al 31 dicembre 2024, un numero complessivo di ispettori pari a 4.585, con 3.160 ispettori civili dei quali 831 tecnici.

⁵⁰ Sul punto nel “Documento di programmazione della vigilanza per il 2023”, pubblicato sul sito dell’Inl, veniva evidenziata la persistente carenza di personale amministrativo adibito ad attività di supporto e allo svolgimento di altri fondamentali servizi assicurati dall’Inl (conciliazioni, provvedimenti autorizzatori, certificazioni, gestione del contenzioso, rapporti con il pubblico etc.) che determinava l’impiego di una consistente quota di unità ispettive in tali diversi compiti. Il personale ispettivo Inl effettivamente adibito alla vigilanza risultava quantificato in circa 1600 unità di cui 340 assunte alla fine del precedente anno.

⁵¹ Art. 13 c. 2 d.l. n. 146/2021 “ In funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali

dall’articolo 5-ter del d.l. 3 settembre 2019, n. 101⁵².

Inoltre, l’art. 1, c. 258 della l. 30 dicembre 2024, n. 207 ha ampliato la previsione del c. 2 del citato art. 31, autorizzando, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 500 ispettori di vigilanza tecnica per salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. A tali fini, peraltro, l’Ispettorato è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire ulteriori procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami su base regionale.

Resta fermo quanto previsto nel d.p.c.m. 20 agosto 2019 che ha autorizzato l’assunzione di ulteriori 16 unità di personale.

Tabella 7 - Assunzioni per norme autorizzative

Norme di copertura	Unità autorizzate	Unità impegnate
d.p.c.m.20.8.2019	16	16
art. 5 ter d.l. n. 101/2019	150	150
art.13 d.l. n. 146/2021	334	334
d.l. 19/2024	250	250
art.1 c.158, l. n. 207/2024	250	-
Totale	1.000	750

Fonte: Inl.

Infine, a partire dal 1° settembre 2024 è stato disposto un incremento del contingente del personale dell’Arma dei Carabinieri di cinquanta unità.

Conseguentemente, per l’attuazione delle citate norme, il 30 luglio 2024 l’Ispettorato ha bandito un concorso per 750 ispettori tecnici.

Inoltre, con la nota del 29 gennaio 2025, l’Inl ha comunicato, in sede istruttoria⁵³, di avere in corso un programma di assunzioni che consentirà l’acquisizione di 2.007 unità nel biennio 2025-2026, ripartite come segue.

pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’ Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali [...]”.

⁵² Art. 5-ter d.l. n. 101/2019 “ Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021 [...]”.

⁵³ Con nota del 29 gennaio 2025.

Per l'anno 2025 è prevista l'assunzione di 44 unità per l'area delle "elevate professionalità"; sono in corso procedure per assumere 1.000 unità di ispettori per vigilanza tecnica salute e sicurezza, 250 unità di assistente informatico e 300 unità di assistente amministrativo.

Sempre nell'anno 2025 l'Ispettorato, tramite scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati in anni precedenti, prevede di assumere 9 unità di funzionario di analisi e progettazione informatica, 120 unità di funzionario socio-statistico, 120 unità di assistente amministrativo con titolo culturale economico nonché 150 unità di assistente amministrativo.

Per il 2026, è prevista l'assunzione di ulteriori 120 funzionari utilizzando il budget ricavabile da *turnover*⁵⁴.

L'amministrazione, in sede di audizione, ha rappresentato alcune criticità, confermate anche nel corso dell'adunanza.

In primo luogo, circa 900 ispettori ordinari non svolgono, o svolgono solo parzialmente, attività ispettiva in quanto sono impiegati, in parte o totalmente, in compiti di tipo amministrativo.

Tale circostanza, motivata dall'amministrazione con la circostanza per la quale, negli anni precedenti sono stati assunti pochi funzionari amministrativi, suscita perplessità in quanto ciò non può che incidere negativamente sull'attività ispettiva.

Per sopperire a tale problematica, l'amministrazione, nel corso dell'adunanza, ha rappresentato l'intenzione di sollecitare un intervento legislativo che consenta l'assunzione non solo di altri ispettori tecnici, ma anche di funzionari amministrativi, il cui impiego consentirebbe di rendere totalmente disponibili per le attività istituzionali ispettori già formati e quindi esperti.

Al fine, poi, di aumentare l'attrattività del ruolo dell'ispettore del lavoro, l'intervento normativo sollecitato dovrebbe, altresì, garantire, sia la corresponsione di un'indennità legata alle mansioni di polizia giudiziaria svolte dagli ispettori, sia un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute dagli stessi.

⁵⁴ Cfr. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027.

Pertanto, la Sezione auspica che, tramite il nuovo programma di assunzioni, la criticità relativa alla carenza di funzionari amministrativi ed all'utilizzo improprio degli ispettori venga superata. Tale obiettivo potrà essere raggiunto più rapidamente qualora i due auspicati interventi normativi siano realizzati.

Inoltre, l'Inl ha motivato la difficoltà avuta nel rispondere ad uno specifico quesito, formulato dalla Sezione in sede istruttoria, circa la consistenza dell'organico ispettivo in ambito regionale evidenziando l'asserita impossibilità, per gli strumenti informatici utilizzati di individuare il dato numerico degli ispettori in servizio nelle singole regioni prima del 2024⁵⁵.

⁵⁵ Cfr. le tabelle relative all'attività in ambito regionale di cui al successivo paragrafo 2.4.3.

CAPITOLO II

L'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Sommario: 2.1 La programmazione annuale. - 2.2 Gli strumenti dell'ispettore del lavoro. - 2.2.1 La disposizione. - 2.2.2 La prescrizione. - 2.2.3 Il provvedimento di sospensione. - 2.3 Il sistema di qualificazione a crediti. - 2.4 Le attività svolte nel triennio 2022-2024. - 2.4.1 L'attività di vigilanza di Inl, Inps e Inail. - 2.4.2 L'attività di vigilanza tecnica dell'Inl. - 2.4.3 L'attività di vigilanza tecnica dell'Inl nelle singole regioni. - 2.4.4 L'attività dell'Inl nella Regione Sicilia.

2.1 La programmazione annuale

Annualmente l'Inl adotta il documento di programmazione annuale della propria attività nei vari ambiti di competenza⁵⁶.

Per l'ultimo anno cui afferisce la presente relazione, specificamente in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro⁵⁷, a seguito dell'aumento in organico di ispettori tecnici, l'Ispettorato si è posto come obiettivo prioritario quello di

⁵⁶ La programmazione è divisa fra vari settori: A) Vigilanza lavoro, comprendente: 1) Vigilanza di iniziativa - volta principalmente al contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato e ripartita secondo le seguenti direttrici: 1.1 Contrasto al sommerso (Lavoro nero; Lavoro grigio - illecite esternalizzazioni, diverse qualificazioni del rapporto, tirocini, *voucher*); 1.2 Contrasto al caporalato; 1.3 Azioni transnazionali in materia di vigilanza sul lavoro; 1.4 Nuove tipologie sul lavoro (piattaforme digitali, lavoro sportivo); 1.5 Pari opportunità e contrasto alle forme di discriminazione; 1.6 Vigilanza sull'applicazione dei Ccnl; 2) Richieste di intervento, Conciliazioni monocratiche e diffide accertative; B) Vigilanza tecnica; C) Vigilanza previdenziale e assicurativa; D) Verifiche e accertamenti; E) Attività di prevenzione e promozione.

⁵⁷ La vigilanza tecnica è solo uno dei settori sui quali si espongono nel "Documento di programmazione" le linee di indirizzo dell'Inl con riguardo alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro per tutti i settori produttivi. In particolare nel 2024, l'Inl ha orientato la vigilanza, attraverso un sistema di rafforzamento dell'attività di *intelligence* ed attuale su base regionale, che prenda in considerazione l'analisi del contesto socio-sanitario economico del territorio, il contesto socio-occupazionale, le denunce di infortunio e malattie professionali attraverso l'accesso alle banche dati messe a disposizione dall'Inail (flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni), e le risultanze del coordinamento di cui all'art. 7 d.lgs. n. 81/2008, all'obiettivo primario di garantire il presidio del territorio attraverso la costituzione, negli Uffici territoriali dell'Agenzia, di *team* specialistici nei diversi settori produttivi rilevanti presenti nella Regione. Ha richiamato l'attenzione alla vigilanza sull'utilizzo delle macchine, sulla loro conformità, sugli obblighi imposti dall'art. 70 del d.lgs. n. 81/2008 e sulla formazione sull'uso delle stesse; sull'applicazione del d.lgs. n. 17/2010, sull'invio delle segnalazioni di presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (Res) all'Autorità di sorveglianza di mercato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 17/2010. Per l'edilizia, a causa dell'elevata incidenza degli infortuni sul lavoro nel settore richiama un'azione di controllo mirata sia ai profili tecnici, sia a quelli amministrativi, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione realizzate attraverso il ricorso a catene di appalti e subappalti. Per l'agricoltura, l'attività di vigilanza dovrà essere maggiormente focalizzata sull'utilizzo delle macchine agricole, sul rischio da ondate di calore e sull'uso dei fitosanitari e rischio chimico. Per il settore della logistica, caratterizzato da una accentuata destrutturazione per la presenza di numerose microimprese, la vigilanza dovrà essere concentrata non solo sull'esame analitico della filiera degli appalti ma anche sulla presenza e gestione dei rischi interferenziali. Attenzionato anche il settore ferroviario continuando la tradizionale collaborazione con il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato programmando l'attività di vigilanza prevista dall'art. 35 legge n. 191/1974 da svolgere, in congiunta con il predetto personale e attenzionato anche il settore delle radiazioni ionizzanti. Sul versante internazionale l'Italia partecipa alla campagna europea, ad opera del Comitato degli alti responsabili dell'Ispettorato del lavoro (Slic), volta alla verifica della gestione degli infortuni sul lavoro. In particolare, tale campagna riguarda i settori dell'edilizia, dell'agricoltura e della logistica.

implementare gli accertamenti volti ad assicurare la corretta applicazione delle misure previste dal Tusl.

In linea con il Quadro strategico dell'Ue in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027⁵⁸, l'approccio dell'attività dell'Inl è quello della "visione zero"⁵⁹ rispetto alla mortalità connessa al lavoro, ed ha, tra le priorità, quella di migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

In fase programmatica, per il 2024, è stato preventivato, con l'immissione in servizio di un congruo numero di nuovi ispettori, ordinari e tecnici, per i quali l'Inl ha dichiarato di aver completato il percorso formativo, di poter implementare gli interventi fino al raggiungimento di un totale di 101.500 accessi ispettivi di cui 73.230 di vigilanza ordinaria, compresi 36.615 per contrasto al sommerso, e 28.270 di vigilanza tecnica.

2.2 Gli strumenti dell'ispettore del lavoro

Nel trattare degli strumenti a disposizione dell'ispettore del lavoro, si deve premettere che lo stesso riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.⁶⁰, nei limiti delle proprie attribuzioni ed esclusivamente durante il proprio orario di servizio.

La legge assegna all'ispettore la competenza sui reati commessi in materia giuslavoristica, previdenziale, assicurativa nonché in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, mettendogli a disposizione una serie di strumenti volti a sanzionare le violazioni, a prevenire le potenziali conseguenze dannose delle stesse, ed anche, a prescindere dalla violazione di specifiche norme, conferendogli la potestà di adottare provvedimenti esecutivi tesi a ripristinare le condizioni di sicurezza del lavoro.

⁵⁸ Il "Quadro strategico dell'Ue in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione", adottato il 28 giugno 2021 dalla Commissione europea, definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell'economia, nell'evoluzione demografica e nei modelli di lavoro.

⁵⁹ "Poter prevenire tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie derivanti dall'attività lavorativa non è solo un sogno, ma un risultato raggiungibile adottando le misure adeguate in tempo utile".

⁶⁰ Art. 55 del c.p.p. Funzioni della polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Nell'ambito in esame, l'ispettore ufficiale di polizia giudiziaria svolge, ad esempio, indagini sugli infortuni, esercita la vigilanza all'interno dei luoghi di lavoro, può assumere, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., sommarie informazioni testimoniali e può anche effettuare sequestri probatori ai sensi dell'art. 354, c. 2 c.p.p. o preventivi, ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

L'ispettore, per poter svolgere tali compiti, ha la facoltà di accedere nei luoghi di lavoro, ai sensi del c. 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004⁶¹.

Venendo all'esame dei provvedimenti che l'ispettore può adottare, si deve, in primo luogo, citare l'istituto della "disposizione", regolato dagli artt. 10 e 11 del d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520, e, in rapporto di specialità⁶², dall'art. 302-bis del d.lgs. n. 81/2008.

Segue la "prescrizione", che è un provvedimento adottabile dall'ispettore del lavoro che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, accerti un reato contravvenzionale, regolata dall'art. 301 del d.lgs. n. 81/2008⁶³, che espressamente richiama le disposizioni degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Da ultimo, si rinviene il provvedimento di "sospensione dell'attività", il più incisivo degli strumenti, attivabile per gravi violazioni nella materia della sicurezza, regolato, nel presente ambito, dal citato art. 14⁶⁴ del d.lgs. 81/2008. Unitamente al provvedimento di sospensione, l'Inl, tramite l'ispettore, può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

⁶¹Art. 13 del d.lgs. 124/2004. 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

⁶²Cfr. Tar Puglia - Bari sent. 885/2017. "Occorre osservare, in linea di principio, che l'art. 10 del d.p.r. n. 520/1955 e l'art. 302 bis del d.lgs. n. 81/2008 sono in rapporto di specialità. Se non ricorre l'ipotesi prevista dalla norma speciale, l'art. 302 bis, perché non è espressamente richiamata, come in specie, la norma tecnica o la buona prassi volontariamente adottata dal datore di lavoro, occorre ricondurre l'ordine impartito al generale precetto dell'art. 10 citato che stabilisce che le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive".

⁶³ Art. 301 Tusl: 1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

⁶⁴ Come modificato, da ultimo, dall'art. 13 del d.l. 146/2021.

2.2.1 La disposizione

Gli artt. 10 e 11⁶⁵ del citato d.p.r. n. 520/1955 regolano il potere di disposizione in materia di prevenzione infortuni e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si rinviene, altresì, nell'ordinamento, un altro tipo di disposizione che, operando in ambito giuslavoristico, non è esaminata nella presente relazione⁶⁶.

Nel caso in esame si tratta di ordini impartiti dall'ispettore per l'applicazione di norme obbligatorie che presentano un margine di apprezzamento discrezionale da parte dello stesso.

Tali disposizioni, emesse dall'ispettore, sono esecutive e l'inosservanza delle stesse costituisce un reato contravvenzionale.

Come sopra accennato, inoltre, l'art. 144, c. 2 del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha

⁶⁵ D.p.r. n. 520/1955 Art. 10 - Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla. Art. 11 - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi. 2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

⁶⁶ L'art. 14 del d. lgs. 124/2004 indica, con lo stesso termine, un altro tipo di provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, che il personale ispettivo dell'Inl può adottare nei confronti del datore di lavoro, in tutti i casi in cui le irregolarità siano rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale e non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Precisa sul punto la circolare n. 5 del 30 settembre 2020 dell'Inl che l'articolo 14 del d.lgs. n. 124/2004 non ha inciso sulla vigenza degli articoli che disciplinano l'originario potere di disposizione. Il medesimo è stato esteso: - "in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative" (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020); - "in materia di prevenzione infortuni" nonché "per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale" (art. 10, d.p.r. n. 520/1955). Parimenti, in relazione alle diverse tipologie di disposizione, permangono differenti regimi sanzionatori. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è infatti soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs. n. 124/2004. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 10 del d.p.r. n. 520/1955, impartita in relazione alla materia della "prevenzione infortuni" o in relazione ad altre disposizioni di legge per le quali è previsto un "apprezzamento discrezionale" da parte del personale ispettivo, continua invece ad essere punita: - con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro (importi così quintuplicati in forza dell'art. 1, c.1177, della l. n. 296/2006); con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 euro "se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro". Il provvedimento di disposizione di cui al novellato art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è attribuito dal legislatore direttamente al "personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro" al quale spetta pertanto in via esclusiva l'esercizio di tale potere (la precedente formulazione faceva invece riferimento genericamente al "personale ispettivo") e, come già evidenziato, può essere esercitato "in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative". L'articolato normativo vuole dunque favorire, attraverso l'ordine impartito dall'ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.

introdotto l'art. 302-*bis*⁶⁷ del d.lgs. n. 81/2008, che ha regolato una particolare forma di disposizione riguardante esclusivamente la corretta applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi in quanto richiamate, in sede di ispezione, da parte dell'imprenditore; la violazione accertata non deve costituire un reato.

2.2.2 La prescrizione

In materia di salute e sicurezza del lavoro, l'istituto della prescrizione è regolato dall'art. 301 del d.lgs. 81/2008, che espressamente richiama gli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 758/1994⁶⁸.

Si tratta di un istituto mirato a ripristinare le condizioni di salute e di sicurezza, che, da un lato, offre ai datori di lavoro la possibilità di evitare sanzioni penali tramite il pagamento di una sanzione di entità relativamente non elevata e, dall'altro, ha una rilevante funzione deflattiva del contenzioso in sede penale.

Tramite l'adozione di questo provvedimento, l'ispettore impartisce al contravventore le direttive per sanare le irregolarità accertate, fissando un termine massimo di sei mesi per la regolarizzazione; in sostanza, viene impartito l'ordine di cessare la condotta antigiuridica e di svolgere, sia pure in ritardo, tutti gli adempimenti previsti per eliminare la violazione.

Tale atto rappresenta la condizione di procedibilità per l'eventuale successivo

⁶⁷ Articolo 302-*bis* - Potere di disposizione. 1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. 2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

⁶⁸ D.lgs. n. 758/1994 art. 20 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

esercizio dell'azione penale ed è per questo che l'ispettore del lavoro, alla presenza delle circostanze previste dalla norma, ha l'obbligo di adottarlo, riferendo la notizia di reato all'Autorità giudiziaria territorialmente competente, ai sensi dell'art 347 c.p.p.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato nel verbale di prescrizione, l'ispettore del lavoro deve verificare se la violazione è stata eliminata nei modi e nei termini indicati nel provvedimento stesso; in caso di ottemperanza, ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa ed il reato si estingue.

In caso di inottemperanza, il personale ispettivo, entro novanta giorni, darà comunicazione dell'inadempimento all'Autorità giudiziaria ed al contravventore e il procedimento penale, nel frattempo sospeso, riprenderà il suo corso.

Il provvedimento di prescrizione in quanto atto tipico di polizia giudiziaria, privo di discrezionalità anche tecnica, non è soggetto a mezzi di impugnazione di natura giurisdizionale, né di legittimità innanzi al giudice amministrativo, né di merito innanzi al giudice ordinario, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale⁶⁹.

2.2.3 Il provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione è regolato dall'art. 14 del Tusl⁷⁰, come sostituito

⁶⁹ Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 13 novembre 2019, n. 14214. - In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 cod. proc. pen., che si sottrae all'impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale.

⁷⁰ Art. 14 del Tusl - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, [...] l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione [...] a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. [...] 9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: [...] b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I; [...] e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. 10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. 11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per

dall'art.13 del d.l. n. 146/2001.

Tale provvedimento deve essere adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, come individuate tassativamente nell'allegato I al d.lgs. 81/2008; è assunto dall'Inl, tramite l'ispettore, e non prevede alcuna discrezionalità nell'adozione pur potendosene posporre la decorrenza, come previsto dal c. 4 del citato art. 14⁷¹. Trattasi del potere più "invasivo" in capo all'ispettore del lavoro.

Sotto il profilo soggettivo, questo provvedimento opera nei confronti dei datori di lavoro che rivestono la qualifica d'imprenditore ai sensi degli artt. 2082 o 2083 c.c.

La circolare n. 3/2021 del direttore dell'Inl, nel richiamare i precedenti orientamenti ministeriali, ribadisce come tale provvedimento vada adottato "in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni", ad esempio unità produttiva o cantiere e non all'intera impresa.

Tuttavia, la sospensione può avere un ambito ulteriormente limitato, potendo interessare l'attività lavorativa svolta da singoli lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia, ad esempio, omesso la formazione e l'addestramento, o la fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In questi casi, pur potendo proseguire l'attività imprenditoriale, i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro conservando, comunque, tutti i diritti patrimoniali e previdenziali.

Peraltro, è previsto che l'ispettore, al momento dell'emanazione del provvedimento, possa anche impartire disposizioni ai sensi dei sopracitati artt. 10 e 11 del d.p.r. 520/1955.

Il c. 2 dell'art. 14 prescrive il divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione; a tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine dell'adozione da parte di quest'ultimo del provvedimento interdittivo.

cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. 12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

⁷¹ C. 4 [...] In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Per la revoca del provvedimento, è necessario che il datore di lavoro provveda al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando i comportamenti eventualmente oggetto di prescrizione ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/94 di cui sopra. È altresì necessario che l'imprenditore paghi la somma aggiuntiva indicata, per ciascuna violazione, nel citato allegato 1.

A questo proposito, il comma 13 dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008 ha destinato una percentuale delle sanzioni aggiuntive all'integrazione del bilancio dell'Inl o delle Asl che hanno emesso le sanzioni, finalizzandolo all'azione di prevenzione svolta nei luoghi di lavoro da tali enti; il tema relativo alla riassegnazione delle entrate e della coerenza del loro utilizzo rispetto alle previsioni normative verrà analiticamente esaminato nel capitolo relativo al quadro finanziario.

2.3 Il sistema di qualificazione a crediti

Da ultimo, come precedentemente accennato, il d.l. n. 19/2024 ha interamente riscritto l'art. 27 del Tusi stabilendo, a partire dal 1° ottobre 2024, l'entrata in vigore di un nuovo sistema di qualificazione tramite crediti.

Tale norma ha disposto, tra l'altro, che l'Inl debba avviare il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 1° ottobre 2025 e trasmettere al Mlps i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3⁷² e 5⁷³ dell'art. 27 citato.

L'Inl, con la circolare n. 4/2024 del 23 settembre 2024, ha puntualmente disciplinato le concrete modalità applicative di tale istituto.

In sintesi, qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti sugli iniziali 30, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano

⁷² Art. 27 del Tusi c. 3. "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8".

⁷³ Art. 27 del Tusi c. 5. "La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati".

superiori al 30 per cento del valore del contratto.

Qualora, invece, l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente, se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-*bis* del d.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

2.4 Le attività svolte nel triennio 2022-2024

Di seguito, analizzata dapprima l’attività generale di vigilanza sul lavoro, previdenziale ed assicurativa svolta, rispettivamente, dall’Inl, dall’Inps e dall’Inail, verrà successivamente approfondita quella di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolta dall’Inl.

2.4.1 L’attività di vigilanza di Inl, Inps e Inail

Dai report di ricognizione dell’attività redatti annualmente dall’Inl sull’attività di vigilanza in generale, comprendente tanto quella effettuata in materia giuslavoristica, tanto quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si evince come nell’arco temporale si sia verificato un incremento dell’attività svolta.

Tabella 8 - Attività di vigilanza Inl, Inps e Inail 2022-2024: dati nazionali

Ambito della vigilanza	Ispezioni avviate			Verifiche e accertamenti			Totale controlli avviati		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Vigilanza Lavoro	78.705	81.436	129.188	15.134	11.222	10.492	93.839	92.658	139.680
Vigilanza Previdenziale	11.105	9.202	9.701	-	-	-	11.105	9.202	9.701
Vigilanza Assicurativa	10.382	7.009	6.192	2.752	2.412	2.496	13.194	9.421	8.688
Totale	100.192	97.647	145.081	17.886	13.634	12.988	118.078	111.281	158.069

Fonte: Inl – risultati attività di vigilanza.

* Per il 2022, il report Inl non parla di “ispezioni avviate”, bensì di “interventi”.

Dal 2022 al 2024 il totale delle ispezioni avviate dall’Inl (compresi i CC), dall’Inps e dall’Inail ha un andamento altalenante; le iniziali 100.192 del 2022 scendono nel 2023

a 97.647, per risalire ai 145.081 nel 2024, superiori del 48,5 per cento rispetto a quelle effettuate nel 2023.

I dati comprensivi delle verifiche ed accertamenti passano dagli iniziali 118.078 del 2022 ai 158.069 del 2024.

I monitoraggi effettuati dall’Inl mostrano, altresì, l’efficace uso della programmazione, che ha consentito di individuare un maggior numero di aziende non in regola con la normativa vigente.

La successiva tabella, contenente il numero delle ispezioni definite e quelle definite irregolari, evidenzia che, su un totale di ispezioni definite, esse stesse in crescita, è salito anche il numero degli illeciti, passando da 59.023 del 2022 a 59.455 del 2023 e 80.245 nel 2024.

Il tasso di irregolarità si è attestato al 71,8 per cento nel 2022, per salire al 74 per cento nel 2023, e rimanere costante nel 2024.

Tabella 9 - Attività di vigilanza Inl, Inps e Inail 2022-2024: tasso di irregolarità

Ambito della vigilanza	Ispezioni definite			Ispezioni definite irregolari			Tasso percentuale di irregolarità		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Vigilanza lavoro	62.339	62.339	90.831	41.533	43.539	65.096	66,6%	69,8%	71,7%
Vigilanza previdenziale	10.577	9.202	9.701	8.817	7.715	7.952	83,4%	83,8%	82,0%
Vigilanza assicurativa	9.267	8.739	7.735	8.673	8.191	7.197	93,6%	93,7%	93,0%
Totale	82.183	80.280	108.267	59.023	59.445	80.245	71,8%	74,0%	74,1%

Fonte: Inl – risultati attività di vigilanza.

2.4.2 L’attività di vigilanza tecnica svolta dall’Inl

Si analizza di seguito l’attività di vigilanza svolta specificamente dall’Ispettorato.

I dati forniti dall’Inl mostrano un’attività in aumento: cresce il numero totale degli accessi (da 78.705 nel 2022 a 139.702 nel 2024), e il numero delle ispezioni (da 63.571 nel 2022 a 129.210 nel 2024).

Il numero di ispezioni per salute e sicurezza, raffrontato al numero totale delle ispezioni effettuate dal medesimo, conferma la tendenza positiva: lo stesso costituisce in media il 26,8 per cento del totale delle ispezioni effettuate nel 2022, per salire al 36,4 per cento nel 2024 (46.993 su 129.210) con un incremento notevole.

Tabella 10 - Quadro generale dell'attività - Dato nazionale

Settore produttivo	2022								
	Isp. lavoro e leg. sociale	Isp. salute e sicurezza	Tot. ispezioni	Tot. aziende ispezionate	Tot. aziende ispezionate civili	Tot. aziende ispezionate Nil	Tot. violazioni salute e sicurezza	Tot. verifiche e accertamenti	Tot. accessi
Agricoltura	4.007	579	4.586	4.053	3.134	919	1.264	381	4.967
Industria	4.330	1.048	5.378	4.457	3.659	798	2.237	1.216	6.594
Edilizia	13.245	11.086	24.331	17.678	12.747	4.931	14.519	2.263	26.594
Terziario	24.954	4.322	29.276	24.193	18.330	5.863	7.461	11.274	40.550
N.D.	-	-	-	88	88	-	-	-	-
TOTALE	46.536	17.035	63.571	50.469	37.958	12.511	25.481	15.134	78.705
Settore produttivo	2023								
	Isp. lavoro e leg. sociale	Isp. salute e sicurezza	Tot. ispezioni	Tot. aziende ispezionate	Tot. aziende ispezionate civili	Tot. aziende ispezionate Nil	Tot. violazioni salute e sicurezza	Tot. verifiche e accertamenti	Tot. accessi
Agricoltura	3.319	912	4.263	3.706	2.642	1.064	2.214	88	4.351
Industria	6.061	1.517	7.666	6.507	5.586	921	4.707	865	8.531
Edilizia	13.327	10.120	23.632	17.203	12.927	4.276	10.025	282	23.914
Terziario	36.076	7.793	44.336	37.487	29.468	8.019	18.868	7.715	52.051
N.D.	1.052	413	1.539	-			867	2.272	3.811
TOTALE	59.835	20.755	81.436	64.903	50.623	14.280	36.681	11.222	92.658
Settore produttivo	2024								
	Isp. lavoro e leg. sociale	Isp. salute e sicurezza	Tot. ispezioni	Tot. aziende ispezionate	Tot. aziende ispezionate civili	Tot. aziende ispezionate Nil	Tot. violazioni salute e sicurezza	Tot. verifiche e accertamenti	Tot. accessi
Agricoltura	5.417	3.431	8.847	6.790	4.236	2.554	6.030	106	8.953
Industria	8.438	4.547	12.985	9.734	8.617	1.117	11.094	976	13.961
Edilizia	19.031	22.075	41.106	27.716	22.535	5.181	27.735	361	41.467
Terziario	49.293	16.928	66.221	52.981	44.622	8.359	38.320	6.861	73.082
N.D.	39	13	51	28	28		166	2.188	2.239
TOTALE	82.218	46.993	129.210	97.249	80.038	17.211	83.345	10.492	139.702

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Nota: - per il 2023 l'amministrazione ha fornito dati relativi ad attività di vigilanza "con tipologia di verifica non rilevata (Nd)";

- per verifiche si intendono quelle di natura amministrativo - contabile (es. circa i beneficiari di finanziamenti fondi nazionali ed europei) e quelli, di altro tipo, relativi ai protocolli di contrasto al contagio Covid - 19;

- per accertamenti si intendono gli accessi relativi all'erogazione di prestazioni previdenziali (es. ammortizzatori sociali, forme di sostegno al reddito etc.) e quelli, di altra tipologia, relativi alle autorizzazioni per interdizione anticipata delle lavoratrici madri.

Di seguito i dati sull'attività svolta dall'Inl specificamente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tabella 11 – Vigilanza tecnica: dati nazionali e tasso di irregolarità 2022 - 2024

Settore produttivo	2022			
	Isp. Avviate	Viol. accertate	Isp. definite	Indice di irregolarità accertato (in %)
Agricoltura	579	1.264	508	88,4%
Industria	1.048	2.237	981	76,4%
Edilizia	11.086	14.519	10.497	82,4%
Terziario	4.322	7.461	4.051	83,7%
N.D.				
TOTALE	17.035	25.481	16.037	82,5%
Settore produttivo	2023			
	Isp. Avviate	Viol. accertate	Isp. definite	Indice di irregolarità accertato (in %)
Agricoltura	912	2.214	797	81,1%
Industria	1.517	4.707	1.249	86,5%
Edilizia	10.120	10.025	8.874	84,1%
Terziario	7.793	18.868	6.504	86,5%
N.D.	413	867	388	80,7%
TOTALE	20.755	36.681	17.812	85,0%
Settore produttivo	2024			
	Isp. Avviate	Viol. Accertate	Isp. definite	Indice di irregolarità accertato (in %)
Agricoltura	3.431	6.030	2.498	84,5%
Industria	4.547	11.094	3.285	86,4%
Edilizia	22.075	27.735	16.714	84,2%
Terziario	16.928	38.320	12.455	84,2%
N.D.	13	166	21	28,6%
TOTALE	46.994	83.345	34.973	84,4%

Fonte: Inl.

Come mostrato dalla tabella, in materia di salute e sicurezza il numero delle ispezioni avviate cresce da 17.035 del 2022, a 20.755 del 2023 fino a 46.993 del 2024.

Nello specifico settore, il tasso di irregolarità accertato si conferma elevatissimo, essendo, nel periodo in esame, rispettivamente pari al 82,5 nel 2022, 85 nel 2023 e 84,4 per cento nel 2024.

Gli ambiti più problematici si sono confermati quelli relativi all'edilizia ed al settore terziario, che ha visto un incremento deciso delle irregolarità rilevate dopo la ripresa *post Covid*.

La Sezione prende atto del notevole miglioramento dei risultati conseguiti dall'Ispettorato sul complesso dell'attività svolta.

Tuttavia, ampliando l'orizzonte di indagine, si deve sottolineare che, alla data del 31 dicembre 2024, come da tabella n. 6, il corpo ispettivo, comprensivo di ispettori ordinari e tecnici, ispettori dell'Inps e dell'Inail nonché dei Carabinieri in forza all'Inl, ammontava, in totale, a 4.584 unità (di cui 835 ispettori tecnici).

A fronte di tale dato, si rileva che, anche considerando le sole imprese con almeno tre dipendenti, escludendo quindi quelle con un dipendente o due, in Italia erano, nel 2022, pari a 1.021.618⁷⁴.

È assolutamente evidente che, anche volendo aumentare ulteriormente il numero degli ispettori tecnici, che materialmente svolgono le ispezioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, risulta complesso, per l'Inl, garantire un controllo efficace e capillare nella materia in esame.

Ad avviso di questa Sezione è, quindi, fondamentale intervenire anche con altri strumenti, incentivando l'attività di prevenzione.

Sotto questo profilo, peraltro, in sede di audizione, dandone conferma anche in adunanza pubblica, l'amministrazione ha riferito che una quota delle somme che costituiscono parte dell'avanzo vincolato di amministrazione, di cui si tratterà nel terzo capitolo della presente relazione, pari ad un milione di euro, oltre ai 200.000 già appostati, è stata destinata all'attività di promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciò, appare particolarmente importante alla luce del dato, inquietante, relativo alla percentuale di irregolarità accertate in sede di accesso degli ispettori in materia di sicurezza, pari, per il 2024, all'84,4 per cento.

Da ultimo, le misure adottate con il d.l. n. 19/2024 quali l'istituzione del "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" potrebbero, se correttamente e tempestivamente adottate, costituire un supporto significativo, in

⁷⁴ Fonte: Istat, Censimenti permanenti – Data *warehouse*.

particolare nell’ambito edilizio, per la riduzione del numero degli incidenti sul lavoro.

Relativamente ai provvedimenti di sospensione, adottati dagli ispettori nel triennio in esame, la successiva tabella pone in risalto come anche tale attività sia risultata notevolmente in aumento: il numero dei provvedimenti adottati passa da 8.210 nel 2022 a 11.174 nel 2023 per arrivare a 15.002 nel 2024.

Tabella 12 – Provvedimenti di sospensione dell’attività

	2022		2023		2024	
	Provvedimenti adottati	Provvedimenti revocati	Provvedimenti adottati	Provvedimenti revocati	Provvedimenti adottati	Provvedimenti revocati
In materia di salute e sicurezza	2.814	2.273	2.751	2.397	4.213	3.461
Per solo lavoro nero	5.396	4.620	7.076	6.416	9.401	8.015
In materia di salute e sicurezza e lavoro nero	n.a.	n.a	1.347	1.090	1.388	1.044
TOTALE	8.210	6.893	11.174	9.903	15.002	12.520

Fonte: Inl.

I provvedimenti di revoca costituiscono l’83,9 per cento nel 2022 per salire all’88,6 per cento nel 2023, mentre nel 2024 sono pari all’83,4 per cento del numero dei provvedimenti di sospensione.

L’Inl ha specificato che, per effetto della reingegnerizzazione degli applicativi avvenuta nell’anno 2022, la rilevazione dei dati inerenti all’adozione del provvedimento di sospensione, sia per lavoro nero, sia per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, afferisce esclusivamente alle annualità 2023 e 2024.

Anche in questo caso si rileva una tendenza positiva dell’azione ispettiva, come confermato dal numero dei provvedimenti adottati, quasi raddoppiato nel 2024 rispetto al 2022.

In merito, invece, alla richiesta della Sezione mirante ad avere il numero dei provvedimenti di prescrizione, l’Inl, in fase istruttoria, non ha fornito i dati richiesti osservando che “i sistemi informativi non rilevano i dati inerenti al numero dei provvedimenti adottati ma rilevano i dati sul n. degli illeciti riscontrati e verbalizzati atteso che ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004 con un solo provvedimento

devono essere contestati tutti gli illeciti amministrativi riscontrati e, analogamente, con unico verbale di prescrizione si provvede alla contestazione di tutti gli illeciti prescrivibili”.

Successivamente, in sede di adunanza, l’amministrazione ha rappresentato che il sistema informatico utilizzato dall’Inl, all’esito della integrazione con il sistema PagoPA, rileva sia il numero dei verbali adottati sia il numero delle prescrizioni impartite, nonché la tipologia di illecito contestata.

Tali informazioni sono consultabili per l’anno 2023 (7.644 verbali e 25.613 violazioni) e per l’anno 2024 (18.739 verbali e 50.207 violazioni), come da tabella che segue, mentre per l’anno 2022 non sono disponibili a causa dell’aggiornamento dei sistemi informativi. Il sistema registra, altresì, l’ottemperanza o meno alle prescrizioni impartite, ma tale informazione può essere resa disponibile solo mediante una complessa procedura di interrogazione del *database*.

Tabella 13 – Provvedimenti prescrizione

	2022		2023		2024	
	Provvedimenti adottati	Provvedimenti ottemperati in sede amm.va	Provvedimenti adottati	Provvedimenti ottemperati in sede amm.va	Provvedimenti adottati	Provvedimenti ottemperati in sede amm.va
In materia di salute e sicurezza	n.a.	n.a.	7.644	n.a.	18.739	n.a.
TOTALE			7.644		18.739	

Fonte: Inl.

L’amministrazione ha, quindi, riconosciuto l’esistenza di una specifica criticità, dovuta alla impossibilità di acquisire, con una singola interrogazione, i dati richiesti, dando assicurazione di provvedere, per il futuro, all’integrazione del sistema con tale specifica funzionalità.

Si deve, tuttavia, osservare che, allo stato, tale criticità ostacola l’amministrazione nell’acquisizione di un adeguato *feedback* sugli esiti e sulla reale efficacia della propria attività di vigilanza e sanzionatoria.

2.4.3 L'attività di vigilanza tecnica dell'Inl nelle singole regioni

Di seguito le tabelle⁷⁵ relative all'attività svolta sul territorio, elaborate dall'Inl per ogni regione, nel triennio di riferimento.

In esse sono riportati, tra l'altro, il numero delle ispezioni effettuate in materia di lavoro e legislazione sociale, il numero di quelle effettuate in materia di salute e sicurezza, il totale delle aziende ispezionate e il totale delle violazioni in materia di salute e sicurezza.

La vigilanza tecnica su base regionale, come già ricordato, è stata organizzata dal 1° luglio 2024, con l'istituzione, presso gli ispettorati territoriali ubicati nel capoluogo di regione, del "Processo di vigilanza tecnica" e presso tutti gli uffici del territorio inclusi gli Iam e i Itl Capoluogo di regione, di *team* specialisti di vigilanza tecnica nei settori produttivi ed economici più rilevanti del territorio nazionale⁷⁶.

Il Piano integrato per la salute e la sicurezza di cui al d.m. n. 195 del 17 dicembre 2024 ha previsto anche la realizzazione di campagne straordinarie da svolgersi a cura dell'Inl con un'attività ispettiva che sarà adattata a ciascun contesto produttivo territoriale tenendo conto delle specificità e delle condizioni socio occupazionali.

⁷⁵ Le tabelle inviate dal Inl relative all'attività ispettiva presentano delle criticità di calcolo dovute all'inserimento di dati con numeri decimali.

⁷⁶ Vedi retro, nota n. 53

Tabella 14 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Abruzzo

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	132	96	220	15	25	116	0		147	121	335	122	88	150	44	83	157	0	1	7	147	122	342
Industria	116	192	245	38	68	129	0		154	260	374	126	181	232	77	139	307	37	34	55	191	294	429
Edilizia	658	710	777	862	883	968	0		1.520	1.592	1.744	939	879	951	825	576	1.144	143	10	10	1.663	1.602	1.754
Terziario	830	1.193	1.658	207	395	647	0		1.037	1.587	2.304	667	1.044	1.503	400	996	1.071	383	254	301	1.420	1.841	2.605
Nd	-	28	-	-	34	1	0		-	62	1	17	58	1	-	43	1	-	52	60	-	114	61
TOTALE	1.736	2.218	2.899	1.122	1.404	1.860	0		2.858	3.622	4.758	1.871	2.250	2.837	1.346	1.837	2.680	563	351	433	3.421	3.973	5.191

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 15 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Basilicata

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	327	188	298	11	52	184	13		338	252	482	226	130	188	18	51	146	-	-	-	338	252	482
Industria	142	212	278	44	67	183	38		186	316	461	117	187	261	46	22	281	6	2	3	192	318	464
Edilizia	453	425	492	545	393	525	39		998	856	1.016	456	367	451	450	102	503	1	2	2	999	858	1.018
Terziario	814	1.033	1.014	68	223	361	164		882	1.420	1.375	598	898	865	67	187	282	141	119	134	1.023	1.539	1.509
Nd	-	32	-		9	-	15			56	-	-	45	-	-	-	-		63	81		119	81
TOTALE	1.736	1.888	2.082	668	743	1.252	269		2.404	2.900	3.334	1.397	1.627	1.765	581	362	1.212	148	186	220	2.552	3.086	3.554

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 16- Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Calabria

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	591	478	515	37	77	277	5		628	560	791	464	405	425	89	116	369	2	4	6	630	564	797
Industria	213	266	296	42	56	124	4		255	326	419	186	237	274	54	89	239	11	13	15	266	339	434
Edilizia	747	703	918	630	469	944	10		1.377	1.182	1.862	801	635	989	799	707	1.358	2	15	14	1.379	1.197	1.876
Terziario	1.628	2.136	2.634	210	398	759	34		1.838	2.568	3.393	1.256	1.674	2.297	281	777	1.024	613	442	435	2.451	3.010	3.828
Nd		68	3		20	-	6			94	3	7	78	3		12	1		212	207		306	210
TOTALE	3.179	3.651	4.365	919	1.020	2.103	59		4.098	4.730	6.468	2.714	3.029	3.988	1.223	1.701	2.991	628	686	677	4.726	5.416	7.145

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 17- Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Campania

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	270	207	397	39	68	298	1		309	275	695	201	164	309	41	62	504	5	2	6	314	277	701
Industria	387	670	1.030	112	191	445	6		499	866	1.475	340	559	980	127	140	977	38	61	85	537	927	1.560
Edilizia	1.092	1.142	2.509	972	1.116	3.835	9		2.064	2.266	6.344	1.081	1.157	3.414	1.428	468	6.195	24	20	46	2.088	2.286	6.390
Terziario	2.196	3.661	6.611	531	736	1.871	25		2.727	4.421	8.481	1.790	3.205	6.283	671	643	3.260	1.040	1.229	1.014	3.767	5.650	9.495
Nd		96	1		59	-	5			159	1	2	143	1		9	-		335	313		494	314
TOTALE	3.945	5.774	10.548	1.654	2.168	6.449	46		5.599	7.987	16.996	3.414	5.228	10.987	2.267	1.322	10.936	1.107	1.647	1.464	6.706	9.634	18.460

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 18 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Emilia-Romagna

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	310	211	412	50	69	257	-		360	280	669	174	125	304	69	85	352	2	-	1	362	280	670
Industria	400	517	700	64	99	373	15		464	631	1.073	288	481	714	96	298	816	54	64	69	518	695	1.142
Edilizia	1.262	1.178	1.281	617	457	1.309	30		1.879	1.664	2.589	725	940	1.544	761	552	1.271	27	7	6	1.906	1.671	2.595
Terziario	2.381	3.321	4.493	248	616	1.280	46		2.629	3.983	5.773	1.297	2.741	4.198	372	1.035	2.741	534	487	442	3.163	4.470	6.215
Nd		143	2		19	2	16			177	4	5	169	4		61	-		123	140		300	144
TOTALE	4.353	5.369	6.888	979	1.259	3.220	107		5.332	6.735	10.108	2.489	4.456	6.764	1.298	2.031	5.180	617	681	658	5.949	7.416	10.766

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 19 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Friuli-Venezia Giulia

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	78	79	178	29	31	105			107	110	282	47	38	104	63	77	145	1	1	1	108	111	283
Industria	90	120	150	32	28	52			122	147	201	79	112	145	57	63	60	21	34	46	143	181	247
Edilizia	454	413	592	322	218	525			776	631	1.116	425	360	528	412	267	580	6	1	-	782	632	1.116
Terziario	567	783	904	125	195	397			692	978	1.300	388	505	677	141	439	587	126	116	126	818	1.094	1.426
Nd		32	2		17	-				49	2	2	42	2		12	-		42	28		91	30
TOTALE	1.189	1.427	1.824	508	489	1.077			1.697	1.915	2.901	941	1.057	1.456	673	858	1.372	154	194	201	1.851	2.109	3.102

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 20 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo – Regione Lazio

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	158	165	405	48	53	375	4		206	222	779	130	128	322	67	34	532	2	-	-	208	222	779
Industria	182	238	447	66	100	335	14		248	352	782	207	265	513	83	159	608	64	39	33	312	391	815
Edilizia	1.068	1.126	1.921	966	982	2.161	59		2.034	2.167	4.082	1.269	1.273	2.243	1.195	564	3.148	50	10	15	2.084	2.177	4.097
Terziario	2.650	3.398	4.368	461	899	2.666	144		3.111	4.441	7.033	2.037	3.034	4.490	759	2.116	4.963	1.035	669	640	4.146	5.110	7.673
Nd		54	1		49	-	23			126	1	7	116	1		358	-		196	230		322	231
TOTALE	4.058	4.981	7.141	1.541	2.083	5.536	244		5.599	7.308	12.677	3.650	4.816	7.569	2.104	3.231	9.251	1.151	914	918	6.750	8.222	13.595

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 21- Ispezioni e totale accessi per settore produttivo – Regione Liguria

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	38	29	73	21	15	67	-		59	44	139	35	23	48	26	39	80	1	1	-	60	45	139
Industria	58	139	136	8	16	92	1		66	155	227	63	139	172	7	27	107	21	8	16	87	163	243
Edilizia	536	590	788	405	389	542	10		941	989	1.329	544	599	750	569	351	650	76	16	17	1.017	1.005	1.346
Terziario	648	786	1.118	87	187	528	1		735	974	1.646	545	699	1.052	153	356	692	270	242	189	1.005	1.216	1.835
Nd		32	-		10	-	3			44	-	2	40	-		12	-		77	56		121	56
TOTALE	1.280	1.575	2.114	521	616	1.228	15		1.801	2.206	3.341	1.189	1.500	2.022	755	785	1.529	368	344	278	2.169	2.550	3.619

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 22- Ispezioni e totale accessi per settore produttivo – Regione Lombardia

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	162	163	275	20	31	204	-		182	194	478	68	105	188	70	57	298	16	7	3	198	201	481
Industria	465	689	1.014	178	166	582	-		643	855	1.596	298	634	1.093	420	438	1.146	158	202	223	801	1.057	1.819
Edilizia	1.410	1.540	1.745	712	607	1.684	2		2.122	2.148	3.429	965	1.374	2.211	1.171	966	1.555	70	33	31	2.192	2.181	3.460
Terziario	2.777	4.172	5.616	647	786	2.012	2		3.424	4.960	7.628	1.673	3.676	5.337	1.023	1.903	3.676	1.145	1.005	864	4.569	5.965	8.492
Nd		124	2		20	-	-			143	2	2	139	2		66	6		333	299		476	301
TOTALE	4.814	6.687	8.652	1.557	1.609	4.481	4		6.371	8.300	13.133	3.006	5.928	8.831	2.684	3.430	6.681	1.389	1.580	1.420	7.760	9.880	14.553

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 23 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Marche

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	235	115	191	33	29	102	-		268	143	293	193	91	152	164	132	246	-	2	-	268	145	293
Industria	297	341	468	48	110	263	-		345	450	731	274	297	494	348	298	1.070	25	22	59	370	472	790
Edilizia	557	550	711	614	616	895	6		1.171	1.171	1.605	660	634	860	1.236	689	1.247	7	2	6	1.178	1.173	1.611
Terziario	893	1.268	1.518	113	269	380	-		1.006	1.536	1.897	829	1.092	1.441	499	452	783	320	302	326	1.326	1.838	2.223
Nd		39	-		22	-	-			61	-	1	55	-		10	-		60	67		121	67
TOTALE	1.982	2.311	2.887	808	1.044	1.639	6		2.790	3.361	4.526	1.957	2.169	2.947	2.247	1.581	3.346	352	388	458	3.142	3.749	4.984

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 24 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Molise

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	45	28	39	22	26	49	-		67	54	87	28	21	37	38	66	58	-	-	1	67	54	88
Industria	88	72	62	22	30	67	-		110	102	128	58	75	65	50	101	157	-	7	5	110	109	133
Edilizia	240	109	150	283	158	258	-		523	267	407	260	141	221	557	183	435	-	-	2	523	267	409
Terziario	333	478	450	71	219	259	1		404	698	708	315	465	462	200	575	422	70	44	42	474	742	750
Nd		6	-		11	-	-			17	-	3	16	-		10	-		24	16		41	16
TOTALE	706	693	699	398	444	631	1		1.104	1.138	1.330	664	718	785	845	935	1.072	70	75	66	1.174	1.213	1.396

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 25 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Piemonte

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	245	213	327	9	25	157	-		254	237	483	219	154	293	69	363	534	5	6	11	259	243	494
Industria	348	548	642	72	85	386	-		420	632	1.027	341	503	776	93	244	706	69	149	149	489	781	1.176
Edilizia	965	922	1.153	463	348	1.095	1		1.428	1.271	2.248	769	812	1.443	554	491	1.004	39	78	68	1.467	1.349	2.316
Terziario	1.811	2.769	3.410	196	360	1.175	1		2.007	3.129	4.585	1.406	2.051	3.132	467	1.113	3.097	458	532	501	2.465	3.661	5.086
Nd		121	1		10	-	-			130	1	8	124	1		37	-		143	145		273	146
TOTALE	3.369	4.571	5.532	740	826	2.812	2		4.109	5.399	8.344	2.743	3.644	5.645	1.183	2.248	5.341	571	908	874	4.680	6.307	9.218

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 26 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Puglia

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	881	670	969	150	223	512	1		1.031	894	1.481	795	649	859	310	663	1.377	5	7	18	1.036	901	1.499
Industria	396	457	661	72	156	288	-		468	614	949	355	471	689	186	710	887	52	37	57	520	651	1.006
Edilizia	1.117	1.040	1.330	1.236	1.213	2.681	1		2.353	2.254	4.010	1.316	1.228	2.384	1.557	1.104	3.191	75	23	66	2.428	2.277	4.076
Terziario	2.024	2.953	4.354	484	1.061	1.452	6		2.508	4.020	5.806	1.801	2.758	4.268	991	3.257	7.526	981	747	645	3.489	4.767	6.451
Nd		83	-		58	-	1			141	-	9	125	-		60	-		196	196		337	196
TOTALE	4.418	5.203	7.314	1.942	2.711	4.932	9		6.360	7.923	12.246	4.276	5.231	8.200	3.044	5.794	12.981	1.113	1.010	982	7.473	8.933	13.228

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 27 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Sardegna

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	104	109	156	2	7	74	1		106	117	230	79	72	98	5	7	84	-	-	-	106	117	230
Industria	155	242	408	28	28	145	-		183	269	553	125	206	399	19	33	114	17	11	11	200	280	564
Edilizia	737	732	963	567	481	791	2		1.304	1.214	1.754	803	710	1.044	388	262	481	29	2	7	1.333	1.216	1.761
Terziario	1.394	2.319	3.413	83	144	516	3		1.477	2.466	3.929	1.172	1.918	3.099	55	229	471	235	184	185	1.712	2.650	4.114
Nd		46	9		18	1	1			64	10	2	56	10		4	-		63	51		127	61
TOTALE	2.390	3.446	4.948	680	677	1.528	7		3.070	4.130	6.476	2.181	2.962	4.650	467	535	1.150	281	260	254	3.351	4.390	6.730

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 28 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Toscana

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	240	290	449	52	60	287	7		292	357	736	213	251	336	73	161	386	14	29	35	306	386	771
Industria	516	702	856	93	112	453	6		609	819	1.309	447	646	870	243	696	2.137	98	83	53	707	902	1.362
Edilizia	840	879	1.322	909	826	1.537	11		1.749	1.716	2.858	786	794	1.487	1.272	903	1.507	101	44	45	1.850	1.760	2.903
Terziario	1.917	2.566	2.827	253	333	799	33		2.170	2.932	3.626	1.434	2.110	2.589	288	1.102	2.060	818	436	286	2.988	3.368	3.912
Nd		61	1		14	-	1			76	1	7	70	1		36	144		85	69		161	70
TOTALE	3.513	4.498	5.454	1.307	1.345	3.076	58		4.820	5.900	8.530	2.887	3.871	5.283	1.876	2.898	6.234	1.031	677	488	5.851	6.577	9.018

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 29 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Umbria

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	48	61	104	13	23	54	-		61	83	158	45	40	75	25	41	169	12	17	8	73	100	166
Industria	147	215	180	14	28	32	2		161	245	211	139	215	166	19	108	119	17	21	10	178	266	221
Edilizia	386	377	516	387	325	476	3		773	705	992	519	407	540	390	398	578	18	7	11	791	712	1.003
Terziario	688	885	1.145	79	124	141	6		767	1.015	1.285	582	836	1.034	191	673	656	255	203	208	1.022	1.218	1.493
Nd		38	1		18	1	3			59	2	11	48	1		93	-		45	59		104	61
TOTALE	1.269	1.575	1.945	493	518	703	14		1.762	2.107	2.648	1.296	1.546	1.816	625	1.313	1.522	302	293	296	2.064	2.400	2.944

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 30 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Valle d'Aosta

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	6	6	8	-	-	5	-	-	6	6	13	2	2	3	-	-	10	1	1	-	7	7	13
Industria	10	23	11	-	-	2	-	-	10	23	13	7	18	3	-	2	10	8	2	-	18	25	13
Edilizia	23	18	45	-	-	15	-	-	23	18	59	17	14	34	-	10	8	4	4	5	27	22	64
Terziario	124	168	86	-	2	19	-	-	124	170	105	72	102	53	102	80	59	117	28	19	241	198	124
Nd		3	-		-	-	-	-		3	-	1	3	-		1	-		18	9		21	9
TOTALE	163	218	150	-	2	41	-	-	163	220	190	99	139	93	102	93	87	130	53	33	293	273	223

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

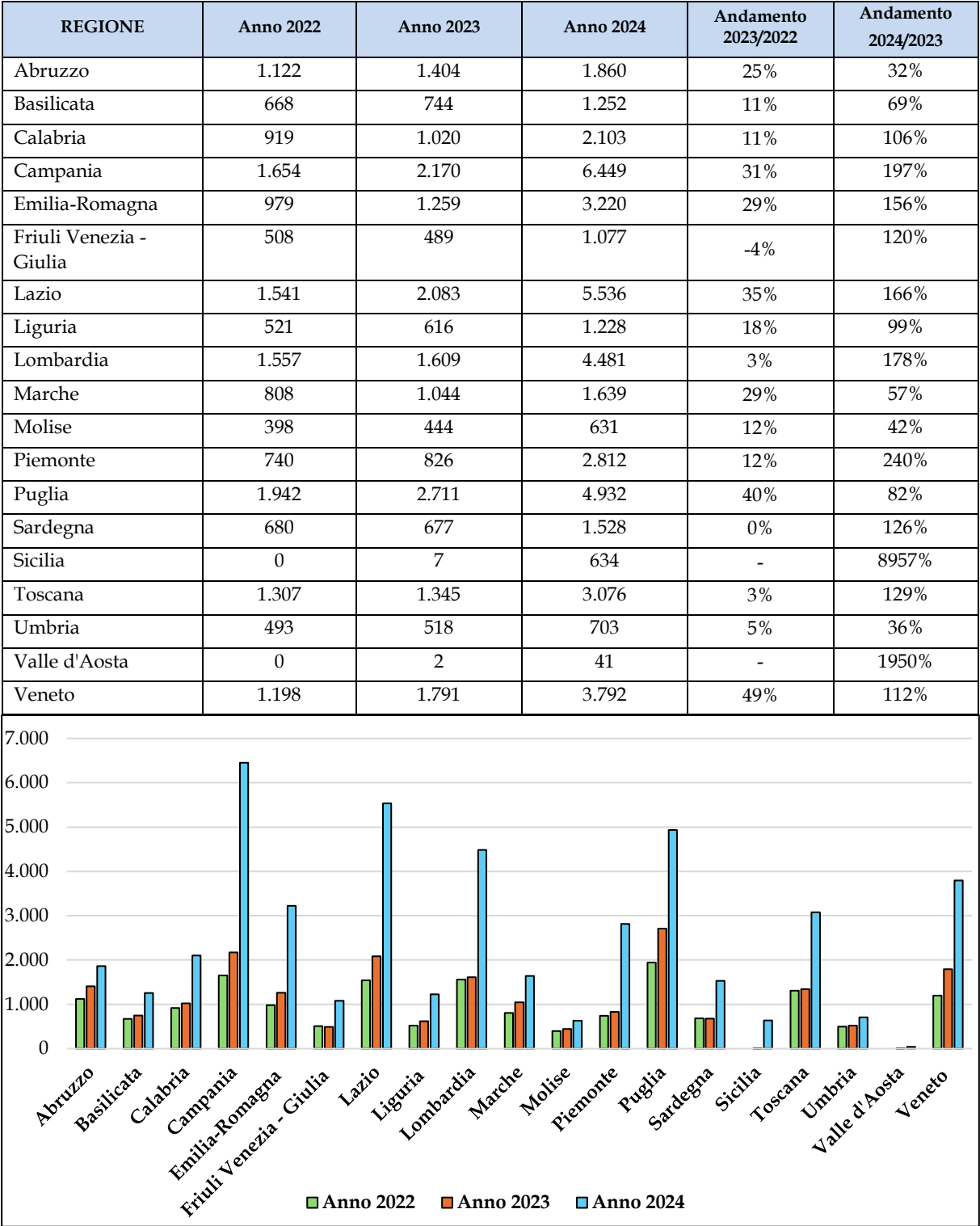
Tabella 31 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Veneto

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura	137	166	323	28	101	277	-		165	267	600	99	120	270	93	142	426	6	10	9	171	277	609
Industria	320	366	688	115	180	506	2		435	548	1.193	242	379	732	312	1.117	1.132	119	76	87	554	624	1.280
Edilizia	700	741	1.392	596	636	1.518	2		1.296	1.379	2.910	669	815	1.537	955	1.389	2.202	26	7	10	1.322	1.386	2.920
Terziario	1.279	1.914	2.753	459	846	1.492	1		1.738	2.761	4.244	1.055	1.611	2.642	801	2.565	3.610	608	530	483	2.346	3.291	4.727
Nd		47	1		28	-	1			76	1	5	71	1		43	-		165	149		241	150
TOTALE	2.436	3.234	5.156	1.198	1.791	3.792	6		3.634	5.031	8.948	2.070	2.996	5.182	2.161	5.256	7.370	759	788	738	4.393	5.819	9.686

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Dalle precedenti tabelle appare opportuno estrapolare i dati a seguire relativi alle ispezioni totali effettuate e alle violazioni in materia di salute e sicurezza su base regionale, riportati nelle tabelle e grafici a seguire.

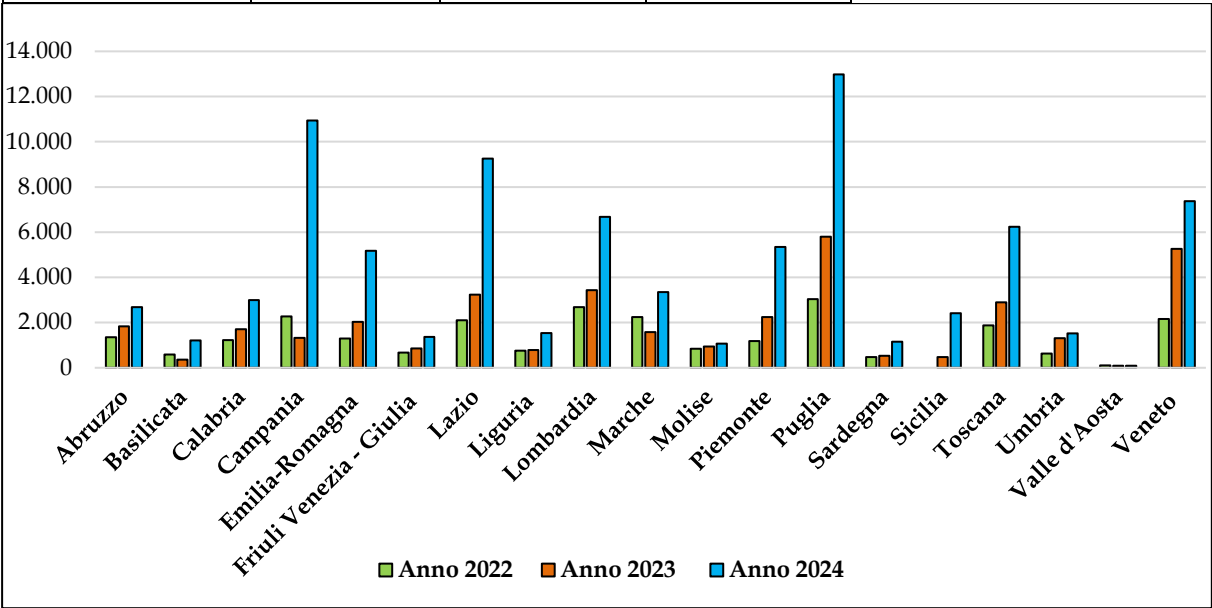
Tabella 32 e grafico 2- Totale ispezioni 2022-2024 - Salute e sicurezza



Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Tabella 33 e grafico 3– Totale violazioni in materia di salute e sicurezza 2022-2024

REGIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Abruzzo	1.346	1.837	2.680
Basilicata	581	362	1212
Calabria	1.223	1.701	2.991
Campania	2.267	1.322	10.936
Emilia-Romagna	1.298	2.031	5.180
Friuli Venezia - Giulia	673	858	1372
Lazio	2.104	3.231	9.251
Liguria	755	785	1.529
Lombardia	2.684	3.430	6.681
Marche	2.247	1.581	3.346
Molise	845	935	1.072
Piemonte	1.183	2.248	5.341
Puglia	3.044	5.794	12.981
Sardegna	467	535	1.150
Sicilia	0	471	2410
Toscana	1.876	2.898	6.234
Umbria	625	1.313	1.522
Valle d'Aosta	102	93	87
Veneto	2.161	5.256	7.370



Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

Esaminando i dati sopra rappresentati si osserva una generale tendenza alla crescita sia nel numero delle ispezioni, sia anche nel numero di violazioni accertate, peraltro coerente con il dato nazionale.

Più in dettaglio, il dato relativo al numero di ispezioni è particolarmente elevato nel 2024 in Puglia (4.932 a fronte di 2.711 nel 2023), in Campania (6.649 a fronte di 2.168

nel 2023) e nel Lazio, (5.536 a fronte di 2.083 nel 2023) con prevalenza di violazioni accertate nei settori del terziario e dell'edilizia.

In ogni caso, a fronte di una media nazionale di incremento dell'attività pari al 126 per cento, si registrano percentuali di incremento importanti dell'attività in diverse regioni: Emilia-Romagna (+156 per cento), Lombardia (+178 per cento), Piemonte (+240 per cento). Percentuali minori di incremento dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza si registrano nelle rimanenti regioni, ad eccezione della Toscana e Sardegna che presentano percentuali in linea con la media nazionale.

La sostanziale coincidenza tra l'aumento del numero delle ispezioni con quello delle violazioni accertate induce a valutare come importante l'incremento dell'attività ispettiva, peraltro oggi più agevole in considerazione dell'aumento dell'organico intervenuto negli ultimi anni.

Si deve sottolineare, infine, la criticità relativa alla Valle d'Aosta che presenta, oltre a numeri in assoluto piuttosto bassi, anche un andamento negativo su entrambi i valori presi in esame, in controtendenza con tutte le altre regioni.

Per quanto riguarda la Sicilia si rinvia al successivo paragrafo.

2.4.4 L'attività dell'Inl nella Regione Sicilia

A seguito di uno specifico quesito posto in sede istruttoria da questa Sezione, l'amministrazione ha illustrato la peculiare situazione che concerne la Regione Sicilia.

L'art. 17, c. 1, lett. f) dello Statuto della Regione Sicilia⁷⁷ recita che: "Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può [...] emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: [...] f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato [...]".

Sulla base di tale disciplina, la l.r. 29 dicembre 1962, n. 28⁷⁸, all'art. 8 stabilisce che: "Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate: [...] e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: [...]"

⁷⁷ Approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

⁷⁸ L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione Siciliana".

lavoro, attività ispettive e di vigilanza sul lavoro [...], previdenza sociale e assistenza ai lavoratori, rapporti con gli enti pubblici relativi”.

Al riguardo, secondo la l.r. 17 maggio 2016, n. 8⁷⁹, all’art. 12, c. 2, “L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal d.lgs. n. 149/2015, e dal d.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 150⁸⁰”.

Gli appositi protocolli di intesa, secondo il citato articolo, fra l’Inl, che come già ricordato, “esercita e coordina su tutto il territorio nazionale [...], la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”⁸¹ e la regione sono finalizzati a “garantire, in detti territori, l’uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell’attività di vigilanza al fine di promuoverne l’uniformità a livello nazionale”⁸².

In attuazione di tali previsioni, l’Inl e la Regione Sicilia hanno siglato un primo protocollo in data 13 ottobre 2016, modificato, in maniera del tutto marginale, con la successiva intesa del 3 maggio 2018, sino alla stipula dell’attuale protocollo del 4 agosto 2022, siglato in sostituzione dei precedenti.

Infine, l’art. 16 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48⁸³, ha previsto che: “Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Inl, nell’ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’Inps e dall’Inail, è impiegato sul territorio della Regione siciliana”.

⁷⁹ L.r. 17 maggio 2016, n. 8 “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”.

⁸⁰ D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, c.3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

⁸¹ Art. 2 c. 2 d.lgs. n. 149/2015.

⁸² Art. 7, c. 4, del d.lgs. 149/2015.

⁸³ D.l. 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

In attuazione di tale norma e in esecuzione delle indicazioni fornite dal Mpls, l’Inl ha provveduto, a partire dal 2023, alla costituzione dei seguenti contingenti:

- un primo contingente, composto da 26 ispettori del lavoro ordinari, costituito il 12 maggio 2023;
 - un secondo contingente, che, inizialmente, contava 30 ispettori del lavoro ordinari (28, dal mese di giugno 2024) relativamente al periodo 22/01/2024-31/12/2024, costituito in data 11 gennaio 2024, è stato successivamente incrementato, a decorrere dall’8 luglio 2024: ai 28 ispettori del lavoro ordinari già operanti, si sono aggiunti ulteriori 11 ispettori ordinari e 20 ispettori tecnici portando quindi la consistenza del contingente a 59 unità ispettive di cui 39 ordinarie e 20 tecniche;
 - da ultimo, nel mese di marzo 2025, è stata disposta la costituzione di un terzo contingente per il periodo 1° aprile 2025 - 31 marzo 2026, composto da 69 unità ispettive, che ha effettivamente iniziato ad operare dal 1° aprile 2025.
- Segue la ripartizione territoriale del contingente.

Tabella 34 - Ripartizione territoriale del contingente Sicilia

Provincia	Ispettori ordinari	Ispettori tecnici
Agrigento	5	3
Caltanissetta	4	3
Catania	6	4
Enna	2	2
Messina	6	5
Palermo	4	7
Ragusa	6	3
Siracusa	2	2
Trapani	2	3
Totale	37	32

Fonte: Inl.

L’attività del contingente negli anni 2023–2024, per come rappresentato dall’amministrazione, è sintetizzata nella tabella che segue.

Analizzando i dati si rileva un significativo incremento dell’attività svolta nel 2024 dal contingente rispetto al 2023, anno dal quale il contingente ha iniziato ad operare.

In particolare, risulta essere particolarmente rilevante l'incremento del numero totale degli accessi compiuti e, per quanto concerne specificamente la salute e sicurezza, il numero delle ispezioni compiute ed il totale delle violazioni accertate.

La Sezione, quindi, auspica la continuazione della sperimentazione, anche attraverso un ulteriore rafforzamento del contingente, alla luce dei risultati conseguiti.

Tabella 35 - Ispezioni e totale accessi per settore produttivo - Regione Sicilia - Contingente Inl

Settore produttivo	Isp. lavoro e leg.sociale			Isp. salute e sicurezza			Ispezioni n.d.		Tot. ispezioni			Totale aziende ispezionate			Totale viol. salute sicurezza			Tot. verifiche e accertamenti			Tot. accessi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricoltura		47	82		-	35	-			47	116		46	91		35	157		-	-		47	116
Industria		56	170		1	93	-			57	263		55	222		23	221		-	-		56	263
Edilizia		137	431		5	321	-			142	752		134	580		43	678		1	-		143	752
Terziario		276	926		1	178	-			277	1.103		271	974		370	1.340		146	21		423	1.124
Nd		2	15		-	8	-			2	22		2	-		-	14		40	13		42	35
TOTALE		518	1.623		7	634	-			524	2.256		508	1.867		471	2.410		187	34		711	2.290

Fonte: elaborazione Cdc su dati Inl.

CAPITOLO III

IL QUADRO FINANZIARIO

Sommario: 3.1 La disciplina generale normativa e regolamentare. - 3.2 Le entrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro. - 3.3 La disciplina delle entrate proprie. - 3.4 La disciplina delle entrate riassegnabili.

3.1 La disciplina generale normativa e regolamentare

Il quadro normativo che disciplina le risorse finanziarie dell'Ispettorato risulta essere particolarmente articolato.

Il d.lgs. n. 149/2015, nel disciplinare le risorse da trasferire all'Inl ne ha rinviato l'individuazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁸⁴.

Fondamentale riferimento è, quindi, per espresso rinvio *ex art.* 8 del d.lgs. n. 149/2015⁸⁵, il d.p.c.m. 25 marzo 2016 dedicato alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Inl.

Tale decreto⁸⁶ ha stabilito che l'ordinamento finanziario e contabile dell'Ispettorato sia regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97⁸⁷ e che l'Agenzia conformi la propria gestione ai principi ed alle vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica⁸⁸.

⁸⁴ D.lgs. n. 149/2015, art. 5, c.1. "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione".

⁸⁵ Art. 8 del d.lgs. n. 149/2015 "I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail destinate alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto legge, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato. Sono altresì trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d)".

⁸⁶ Art.1 cc. 2 e 3 d.p.c.m. 25 marzo 2016.

⁸⁷ Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70.

⁸⁸ Ivi comprese la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, e il d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, oltre che ai successivi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice civile, per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

Conseguentemente, l'art. 7 del medesimo d.p.c.m. ha previsto che l'Inl debba adottare un piano dei conti integrato⁸⁹ finanziario ed economico patrimoniale⁹⁰; conformandosi, pertanto, al modello di contabilità di tipo "economico-patrimoniale".

Inoltre, l'art. 3 della convenzione Inl - Mpls 2024-2026, nell'individuare le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati in Convenzione, ha stabilito che il ministero debba trasferire all'Ispettorato le risorse disponibili sui capitoli 1231 "Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro" e 7131 "Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro"⁹¹ dello stato di previsione del ministero.

In tali risorse, sono comprese quelle assegnate, ai sensi dell'articolo 16, c. 4, del d.p.c.m. 23 febbraio 2016, per le spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le spese connesse all'attività cui lo speciale nucleo è adibito.

Le risorse così individuate sono trasferite dal Ministero in rate anticipate di pari importo, secondo specifiche modalità definite d'intesa con i competenti uffici del Ministero dell'economia e finanze, sulla base della normativa vigente in materia.

Le risorse, prosegue la norma, derivanti da riassegnazioni di entrate previste da specifiche norme di legge sono, invece, trasferite non appena disponibili sul pertinente capitolo.

Le stesse sono incrementate in misura corrispondente, e fino alla loro concorrenza, ad eventuali spese di lite che l'Ispettorato dovesse sostenere in dipendenza di contenziosi relativi ad attività non rientranti tra i suoi compiti istituzionali ed esercitate su delega o richiesta del ministero.

Infine, la norma in esame prevede che, con il decreto 29 marzo 2022, emanato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, sono definiti i criteri per

⁸⁹ Ai sensi del d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132 e ss. mm. recante il Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91.

⁹⁰ Si intende per piano dei conti integrato l'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a più livelli; ciò si realizza tramite un sistema di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

⁹¹ Dello stato di previsione della spesa – missione di spesa 26 "Politiche per il lavoro" – programma 26.9 "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro", azione "Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro".

la determinazione della quota di contributo per l'attività dell'Ispettorato a carico delle imprese sociali da destinare allo stesso, nonché le eventuali risorse aggiuntive a valere sugli stanziamenti previsti dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117⁹².

3.2 Le entrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Le entrate dell'Inl sono costituite da risorse individuate ai sensi degli artt. 8 e 9, c. 2 del decreto istitutivo e da ogni altra risorsa (ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 25 marzo 1996) sostanzialmente valorizzata nei documenti programmatici e nei rendiconti sotto le seguenti voci di entrata: 1) titolo II – trasferimenti correnti; 2) titolo III – entrate extratributarie; 3) titolo IV – entrate in conto capitale; 4) titolo IX – entrate per conto terzi e partite di giro.

Nell'ambito del titolo II sono valorizzate le “entrate derivanti da trasferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per riassegnazione di entrate” (codice 1.1.1.1.4), mentre nel titolo III, sotto la voce “Entrate proprie vincolate”, figurano i “Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico di imprese” (codice 2.1.1.2.).

A titolo conoscitivo, senza ulteriori approfondimenti, le tabelle che seguono mostrano l'andamento dei trasferimenti effettuati dal Mlps all'Inl nel corso degli esercizi 2021-2024.

⁹² Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Tabella 36 – Capitolo Mlps 1231 “Somme da trasferire all’Ispettorato nazionale del lavoro”

Es.	Art./ P.g. *	Res. def. iniz.	Stanz. def.	Imp. comp.	Imp. cont. res.	Imp. tot.	Pag. comp.	Pag. cont.res.	Pag. tot.	Eco. comp.	Eco. res.	Res. fin.
2021	01	3.830.392	272.530.714	272.530.714	1.355.143	273.885.857	271.138.144	1.903.179	273.041.323	-	1.122.065	2.197.718
	02	-	24.350.579	24.350.579	-	24.350.579	24.350.579	-	24.350.579	-	-	-
	03	90.230	43.792.666	43.792.666	-	43.792.666	43.741.025	90.230	43.831.255	-	-	51.641
	05	1.436.508	8.354.057	6.708.329	-	6.708.329	6.708.329	1.436.508	8.144.837	-	-	1.645.728
	06	705.037	4.400.043	3.602.171	-	3.602.171	3.602.171	705.037	4.307.208	-	-	797.872
2022	01	2.197.718	339.340.963	282.524.910	-	282.524.910	271.287.447	2.197.718	273.485.165	36.516.577	-	31.536.939
	02	-	25.180.817	23.715.243	-	23.715.243	23.715.243	-	23.715.243	1.465.574	-	-
	03	51.641	54.468.462	50.710.523	-	50.710.523	43.788.218	51.641	43.839.859	3.684.495	-	6.995.749
	05	1.645.728	12.095.538	9.703.032	1.645.728	11.348.760	5.093.421	1.645.728	6.739.149	-	-	7.002.117
	06	797.872	6.032.071	4.904.894	797.872	5.702.766	2.616.443	797.872	3.414.315	-	-	3.415.628
2023	01	33.003.135	405.702.597	336.840.137	21.765.672	358.605.809	336.840.137	33.003.135	369.843.272	45.434.002	-	23.428.458
	02	-	28.336.871	22.038.529	-	22.038.529	22.038.529	-	22.038.529	6.298.342	-	-
	03	6.995.749	50.275.417	47.278.470	73.444	47.351.914	47.278.470	73.444	47.351.914	2.996.947	6.922.305	-
	05	7.002.117	10.026.393	10.026.393	2.392.506	12.418.899	7.263.951	7.002.117	14.266.068	-	-	2.762.442
	06	3.415.628	6.555.509	6.555.509	1.127.177	7.682.686	3.490.780	3.415.628	6.906.408	-	-	3.064.729
2024	01	23.428.458	375.514.197	347.730.981	23.428.458	371.159.439	347.730.981	-	347.730.981	27.783.216	-	23.428.458
	02	-	29.312.394	22.264.537	-	22.264.537	22.264.537	-	22.264.537	7.047.857	-	-
	03	-	48.803.624	46.599.571	-	46.599.571	46.450.763	-	46.450.763	2.204.053	-	148.808
	05	2.762.442	25.555.066	25.555.066	-	25.555.066	25.555.066	2.762.442	28.317.508	-	-	-
	06	3.064.729	13.676.530	13.676.530	-	13.676.530	13.676.530	3.064.729	16.741.259	-	-	-

Fonte: elaborazione Cdc su dati tratti dal sistema informativo Conosco.

* 01 spese di natura obbligatoria per il personale in servizio presso l’Inl.

02 spese di natura obbligatoria per i carabinieri dell’Inl.

03 spese di funzionamento dell’Inl.

05 riassegnazione delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, da destinare alla razionalizzazione del servizio ispettivo per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare e per la vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro.

06 riassegnazione delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, da destinare al fondo risorse decentrate dell’Inl.

Tabella 37 - Capitolo Mlps.7131 "Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro"

Eser.	Art. / P.g. *	Res. def. iniz.	Stanz. def.	Imp. comp.	Imp. cont.res.	Imp. tot.	Pag. comp.	Pag. cont.res.	Pag. tot.	Eco. comp.	Eco. res.	Res. fin.
2021	01	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	0	0	0
2022	01	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	0	0	0
	02	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
2023	01	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	0	0	0
	02	5.000.000	800.000	22.241	0	22.241	22.241	946.073	968.314	777.759	4.053.927	0
2024	01	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	1.266.280	0	1.266.280	0	0	0
	02	0	800.000	103.596	0	103.596	103.596	0	103.596	696.404	0	0

Fonte: elaborazione Cdc su dati tratti dal sistema informativo Conosco.

* 01 somme da trasferire all'Inl.

02 attivazione e gestione del portale nazionale del sommerso (Pns).

3.3 La disciplina delle entrate proprie

Le c.d. entrate proprie dell'Inl sono previste dall'art. 13, c. 6⁹³ e dall'art. 14, c. 13⁹⁴ del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13, c. 1 del d.l. n. 146 del 2021.

Si tratta, rispettivamente, delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 21, c. 2, primo periodo, del d.lgs. n. 758/1994⁹⁵ (prescrizione obbligatoria) che l'Ispettorato ammette a pagare in sede amministrativa, e del 70 per cento delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, c. 9, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 81/2008, che il datore di lavoro deve pagare a seguito del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia giuslavoristica⁹⁶ o in materia di salute e sicurezza⁹⁷ per ottenere la revoca del provvedimento.

Si anticipa che, come si vedrà nel paragrafo 3.4, il restante 30 per cento delle medesime somme aggiuntive, invece, ha una disciplina diversa, in quanto qualificate come entrate riassegnabili.

Alla categoria delle entrate proprie si sono aggiunte, da ultimo, quelle previste dal c. 11 dell'art. 27 del TulpS relative alle violazioni in materia di patente a crediti.

Tali somme sono qualificate come "proprie", da acquisire al bilancio dell'Ispettorato senza transitare, tramite il meccanismo della riassegnazione⁹⁸, attraverso il bilancio del Ministero del lavoro, e sono destinate a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Inl e, come previsto, da ultimo, dall'art. 31, c. 10 del d.l. n. 19 del

⁹³ D.lgs. n. 81/2008, art. 13, c.6. "L'importo delle somme che l'Asl e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, (ammettono) a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato".

⁹⁴ D.lgs. n. 81/2008, art. 14, c.13. "Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle Aa.Ss.Ll.".

⁹⁵ D.lgs. n. 758/1994, art. 21, c. 2. "Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma".

⁹⁶ D.lgs. n. 81/2008 art. 14, c. 9 l. d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.

⁹⁷ D.lgs. n. 81/2008 art. 14, c. 9 l. e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

⁹⁸ Sul punto, si veda il successivo paragrafo 3.5.

2 marzo 2024⁹⁹, destinate anche a misure per l'efficientamento dell'Ispettorato, nel limite di 20 mln. di euro annui.

L'Inl ha precisato¹⁰⁰ che è di tutta evidenza, per quanto riguarda la *mission* dell'Ispettorato, che "l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro non può che essere riferita all'attività di vigilanza, in senso lato, e alle connesse attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché alle attività di promozione in generale".

Nella stessa nota l'agenzia ha altresì riferito che tali somme, per gli anni 2022 e 2023 e parzialmente per l'anno 2024, prima dell'attivazione della piattaforma tecnologica PagoPA¹⁰¹, sono state versate al bilancio dello Stato.

L'Ispettorato¹⁰² sta acquisendo tali risorse al proprio bilancio mediante la procedura di cui all'articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato¹⁰³, in base al quale al rimborso di somme indebitamente versate all'erario provvedono le amministrazioni che le hanno acquisite.

In questo caso, sono rispettivamente: il Mef-Dipartimento delle finanze per le somme corrisposte per la prescrizione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 758/1994 e il Mlps per gli importi delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 81/2008 (revoca del provvedimento di sospensione).

Peraltro, a partire dal 24 luglio 2024 è entrato a pieno regime il sistema di pagamento PagoPA, collegato alle sanzioni del cui incasso l'Ispettorato è destinatario; pertanto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2024, è stato istituito sul bilancio Inl un nuovo conto entrate, su cui far confluire le entrate "proprie".

⁹⁹ D.l. n. 19 del 2 marzo 2024, art. 31, c. 10. "Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato".

¹⁰⁰ Nota Inl del 29 gennaio 2025 e Relazioni al bilancio.

¹⁰¹ A partire dal 24 luglio 2024, nell'ambito del processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, l'Inl ha avviato la transizione verso il pagamento delle sanzioni tramite il circuito PagoPA, in linea con quanto stabilito dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Cad) di cui al d.lgs. n. 82/2005.

¹⁰² Come indicato dal Mef-Rgs-Igb con nota prot. n. 170820 del 16 giugno 2022.

¹⁰³ Approvate con decreto del Mef del 29 maggio 2007.

In particolare, l'amministrazione ha rappresentato l'importo delle somme relativo alle entrate proprie nel corso degli esercizi oggetto di analisi, come da tabella che segue.

Tabella 38 – Gestione delle entrate proprie

Anno	Importo acquisito allo Stato ric. Inl	Provenienza	Inl Importo acquisito tramite PagoPA	Importo acquisito al bilancio INL tramite rimborso dallo Stato	Provenienza	Utilizzo importi acquisiti	Importi da acquisire	Provenienza
2021 (22 ottobre 31 dicembre)	3.651.116	di cui al MEF - Dip. Finanze 2.901.692		-		-	-	
		di cui al MLPS 749.423						
2022	24.463.628	di cui al MEF - Dip. Finanze 18.665.691		-		-	-	
		di cui al MLPS 5.797.936						
2023	31.888.861	di cui al MEF - Dip. Finanze 22.447.196		28.114.744 (22 ottobre 2021 - 31 dicembre 2022)	di cui dal MEF - Dip. Finanze 21.567.384	-	15.985.011	di cui dal MEF 12.379.137
		di cui al MLPS 9.441.665			di cui dal MLPS 6.547.360			di cui dal MLPS 3.605.874
2024	27.694.123 (I semestre)	di cui al MEF - Dip. Finanze 20.696.906	20.617.659	15.903.849 (quota parte del 2023)	di cui dal MEF - Dip. Finanze 10.068.058 (I semestre 2023)	Misure di efficientamento DI 19/2024 20.000.000 di cui: - euro 3.651.116 - anno 2021 - euro 16.348.883 - anno 2022	27.694.123	di cui dal MEF - Dip. Finanze 20.696.906
						3.640.001		
		di cui al MLPS 6.997.217			di cui dal MLPS 5.835.790 (I semestre 2023 + quota parte del II semestre 2023)	1.506.533 *		di cui dal MLPS 6.997.217
TOTALE	87.697.729		20.617.659	44.018.594		25.146.534	43.679.135	

Fonte: Inl.

Per una migliore comprensione di quanto rappresentato in tabella, si esaminano i dati finanziari per singolo esercizio.

Per l'esercizio 2021 (dal 22 ottobre al 31 dicembre) le somme versate al bilancio dello Stato sono state pari a 3.651.116 euro, riferite:

- al Mef per euro 2.901.692, relativamente agli importi che l'Inl ammette a pagare ai sensi dell'art. 21, c. 2, primo periodo del d.lgs. 758/1994¹⁰⁴;
- al Mlps per euro 749.424, relativi agli importi delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, c.9, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 81/2008¹⁰⁵.

Per quanto riguarda il successivo esercizio 2022, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono state pari ad euro 24.463.628 e sono riferite:

- al Mef per euro 18.665.692¹⁰⁶;
- al Mlps per euro 5.797.936¹⁰⁷.

Pertanto, il totale delle somme relative agli esercizi 2021 e 2022 è stato pari a 28.114.745 euro.

Tale somma nel suo complesso è stata trasferita al bilancio dell'Ispettorato nel 2023.

Procedendo oltre, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2023, e successivamente trasferite all'Inl nell'esercizio 2024, sono state pari ad euro 15.903.849 e sono riferite:

- al Mef per euro 10.068.058 (per il primo semestre 2023);
- al Mlps per euro 5.835.790 (per il primo semestre 2023 e quota parte del secondo semestre 2023).

In aggiunta, al 31 dicembre 2024 risultavano ancora da trasferire somme pari a 15.985.012 euro, riferite:

- al Mef per euro 12.379.137¹⁰⁸;
- al Mlps per euro 3.605.874¹⁰⁹.

Per quanto, infine, concerne l'ultimo esercizio finanziario in esame, ovvero il 2024, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato fino al 30 giugno (prima, come

¹⁰⁴ Somme trasferite dal Mef con nota prot. 65388 del 25 ottobre 2023.

¹⁰⁵ Somme trasferite nel novembre 2023 che hanno trovato allocazione nel bilancio di esercizio 2023.

¹⁰⁶ Somme trasferite dal Mef con nota prot. 65388 del 25 ottobre 2023.

¹⁰⁷ Somme trasferite nel novembre 2023 che hanno trovato allocazione nel bilancio di esercizio 2023.

¹⁰⁸ Somme trasferite dal Mef con nota prot. 65388 del 25 ottobre 2023.

¹⁰⁹ Somme trasferite nel novembre 2023, che hanno trovato allocazione nel bilancio di esercizio 2023.

visto, dell’attivazione della piattaforma PagoPA) sono state pari a 27.694.123 euro e sono riferite:

- al Mef per euro 20.696.906;
- al Mlps per euro 6.997.217.

L’intera somma risulta ancora da trasferire al bilancio dell’Ispettorato.

Infine, dal 24 luglio al 31 dicembre 2024, tramite la citata piattaforma PagoPA, sono stati acquisiti, direttamente al bilancio Inl, euro 20.617.659.

Osservando nella loro interezza i dati così rappresentati dall’amministrazione, la Sezione ha potuto rilevare quanto segue.

Ad oggi, rimangono ancora da acquisire al bilancio dell’Ispettorato, complessivamente euro 43.679.135, somma corrispondente, come prima evidenziato, a quanto non trasferito all’Inl negli anni 2023 e 2024.

Al contempo, sono state complessivamente acquisite, nell’intero arco di riferimento della presente indagine, risorse pari ad euro 64.636.254 (pari alla somma fra i 44.018.594 euro acquisiti nel biennio 2023-2024 i 20.617.659 acquisiti nel 2024 tramite il PagoPA). A questa somma vanno aggiunti i 43.679.135 euro ancora da acquisire al bilancio Inl per un totale di euro 108.315.389, come mostrato nella seguente tabella.

Tabella 39 -Totali entrate proprie

Entrate proprie 2021-2024 (richieste e PagoPA)	Totale entrate proprie versate (rimborsi e PagoPA)	Totale entrate proprie da ricevere (rimborsi)
108.315.389	64.636.253	43.679.135

Fonte: Inl.

Ciò posto, si passa ora ad esaminare l’utilizzo delle risorse così individuate.

Innanzitutto, come rappresentato dall’Ispettorato, dei 28.114.745 euro trasferiti, come visto, nel 2023, ne sono stati accantonati, in sede di assestamento al bilancio di previsione 2024¹¹⁰, 3.651.116 euro (riferiti all’anno 2021) ed euro 16.348.883 (riferiti

¹¹⁰ Sul conto di bilancio dell’Inl U.1.10.01.99.999 – “Altri fondi n.a.c.”.

all'anno 2022) per un totale di 20 mln. di euro al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 31, c. 10 del d.l. 19/2024¹¹¹.

Dei restanti 8.114.745 euro, ne sono stati utilizzati 3.640.001 euro come segue:

- telefonia mobile – incentivi ispettori: euro 250.000;
- licenze d'uso per software: euro 1.240.000;
- indennità di missione e trasferta – rimborso per attività non ispettiva: euro 1.000.000;
- altre spese per relazioni pubbliche ecc.: euro 150.000;
- spese postali: 1.000.000 di euro.

La restante quota, pari ad euro 4.474.744 euro, in quanto non utilizzata alla fine dell'esercizio 2023, è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, ed è stata allocata sul conto "Altri fondi n.a.c.¹¹²", al fine di corrispondere ad ulteriori eventuali esigenze finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività di vigilanza tecnica.

Analizzando i successivi esercizi, si riscontra che le somme versate al bilancio dello Stato nel 2023, e trasferite all'Inl nel 2024, ammontanti ad euro 15.903.849, al termine del 2024 non sono state utilizzate e, pertanto, sono parimenti confluite nell'avanzo di amministrazione.

Infine, dei 20.617.659 euro acquisiti direttamente dall'Inl tramite PagoPA (a partire dal luglio 2024) ne sono stati effettivamente utilizzati solamente 1.506.533 euro come segue:

- indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività non ispettiva euro 130.208 - anno 2024 (entrate da PagoPA);
- acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. euro 199.951 - anno 2024 (entrate da PagoPA);
- spese postali euro 350.000 - anno 2024 (entrate da PagoPA);

¹¹¹ Art. 31, c.10 del d.l. 19/2024 "Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficiamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato".

¹¹² Non altrimenti classificati.

- altre spese per servizi amministrativi euro 352.748 - anno 2024 (entrate da pagoPA);

- gestione e manutenzione applicazioni euro 452.731 - anno 2024 (entrate da PagoPA).

I citati 1.506.533 euro corrispondono, per come emerso dalla disamina del bilancio consuntivo 2024 dell'Ispettorato, alla parte effettivamente impegnata nel corso dell'esercizio 2024, rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2024 di euro 6.000.000 e comunicato dall'amministrazione in sede istruttoria.

Ne consegue che, rispetto al totale delle entrate proprie per il periodo 2021-2024, pari, come visto, ad euro 108.315.389, di cui effettivamente trasferiti euro 64.636.253, ne sono state utilizzate unicamente euro 25.146.534.

Inoltre, per quanto rappresentato in sede di bilancio consuntivo 2024, l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione, riferito alle sole entrate proprie, ammonta ad euro 40.975.340.

Tale ingente somma è la risultante delle seguenti risorse:

- euro 15.903.849,48, come sopra indicato, acquisite dall'Inl nel 2024 e non utilizzate;

- euro 19.111.126,45 afferente alla differenza tra l'importo di euro 20.617.659 (entrate proprie riscosse mediante PagoPA attivo da luglio 2024) e la somma di euro 1.506.533, relativa alla parte effettivamente impegnata nel corso dell'esercizio 2024, come sopra evidenziato;

- euro 1.485.619, quali economie rinvenienti dalla differenza tra gli importi di euro 3.640.000 (parte stanziata con provvedimento di assestamento-utilizzo dell'avanzo e con successiva variazione al bilancio di previsione 2024) ed euro 2.154.380 (parte effettivamente impegnata nel corso dell'esercizio 2024);

- infine, euro 4.474.745 euro concernente la parte dell'avanzo di bilancio 2023 che non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio 2024.

Analizzando i risultati della gestione delle entrate proprie si deve, in primo luogo, sottolineare lo scarso utilizzo delle entrate stesse, pari al 38 per cento della somma effettivamente acquisita al bilancio Inl, e pari al 23 per cento dell'intero ammontare delle risorse che, nel 2021-2024, avrebbero dovuto essere acquisite, come visto, pari a 108.315.389 euro.

Ciò ha poi, inevitabilmente, comportato l'imponente crescita dell'avanzo di amministrazione rilevata nel corso degli esercizi in esame.

Tale circostanza è sintomo di alcune criticità gestionali.

In primo luogo, come visto, vi è la lentezza intrinseca al procedimento di rimborso delle somme all'Inl, condizionato sia dalla necessità di dover prima effettivamente riscuotere le sanzioni, sia dalla complessa procedura legata al meccanismo di variazione di bilancio¹¹³.

Sotto questo profilo rileva anche il ritardo con il quale è stato adottato il PagoPA, dopo tre anni dall'emanazione del d.l. n. 146/2021, con conseguenti inerzie nella contabilizzazione delle risorse, anche con un biennio di differimento rispetto all'esercizio di provenienza: sul punto è emblematico il caso delle risorse 2021-2022 trasferite effettivamente nel 2023.

Ciò non considerando i 43.679.135 euro ancora da trasferire a tutto aprile 2025.

È, quindi, importante che l'amministrazione adotti ogni possibile procedura, anche tramite modifiche regolamentari, al fine di snellire il meccanismo di trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato a quello dell'Inl, anche alla luce dell'attivazione della piattaforma PagoPa.

L'amministrazione, nel confermare tali criticità, ha rappresentato che una loro concausa è stata costituita dalla scelta normativa di sottoporre le somme, che l'imprenditore deve versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, a due differenti regimi: infatti, come visto, il 70 per cento delle stesse è qualificato come entrata propria, mentre il restante 30 per cento è qualificato come entrata riassegnabile.

Ciò ha causato difficoltà nella corretta imputazione delle risorse, dovendone, anche, differenziare i codici identificativi sui sistemi in uso all'amministrazione.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Inl, auspica un intervento normativo teso a semplificare la disciplina delle entrate dell'Ispettorato, in quanto la citata scelta normativa non sembra rispondere a criteri di razionalità e

¹¹³ Dalla Relazione al bilancio consuntivo 2024: "[...] le somme relative alla prescrizione obbligatoria ed alla sospensione "sono state rimborsate dal Mef nel mese di ottobre e dal Mlps nei mesi di settembre e dicembre 2024 e pertanto non è stato possibile l'adeguamento in bilancio, come previsto dal regolamento di contabilità, e sono confluite nell'avanzo di amministrazione".

semplificazione, incidendo sulle modalità e sulla tempistica di acquisizione delle risorse.

Per quanto, poi, concerne l'impiego di queste ultime, l'amministrazione ha confermato la criticità, dovuta, principalmente, all'esistenza di vincoli normativi molto stringenti, che limitano l'impiego delle stesse alle sole finalità di prevenzione, estensivamente interpretata dall'Inl nei termini più sopra ricordati. Pertanto, si auspica una modifica normativa che estenda la possibilità di utilizzo di tali risorse, ad esempio, per sopperire alle carenze di personale e per incentivare la digitalizzazione delle attività.

La Sezione concorda con tale posizione espressa, anche in sede di adunanza pubblica, dai rappresentanti dell'agenzia.

3.4 La disciplina delle entrate riassegnabili

Preliminarmente, si fornisce una sintetica definizione delle entrate riassegnabili, come concretamente individuate nell'ordinamento contabile.

Le entrate riassegnabili identificano, nella maggior parte dei casi, risorse provenienti dalla prestazione di beni e servizi da parte dell'amministrazione, che, prive di specifica appostazione in sede di bilancio di previsione (dove risulta indicato "zero" o "per memoria"), acquistano evidenza contabile in corso d'anno e offrono una dimensione compiuta solo a consuntivo.

Si tratta di provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio che incrementano la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite, in corso di esercizio, in specifici capitoli di entrata. Le relative dimensioni non dipendono, quindi, da autorizzazioni di bilancio, ma dall'entità di specifiche voci di entrata successivamente consuntivate.

Solo in seguito alla loro effettiva acquisizione in entrata, infatti, si creano i presupposti per la riassegnazione sul capitolo di spesa nel medesimo esercizio, se versate entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario in gestione, o anche nell'esercizio successivo, se invece versate nell'ultimo bimestre dell'anno.

Esse rappresentano una deroga, prevista per legge, al principio di unicità del bilancio. Nella configurazione del bilancio, le entrate riassegnabili, al pari di quelle “eventuali e diverse”, sono accomunate da connotati di imprevedibilità¹¹⁴.

Come visto, le entrate dell’Ispettorato sono costituite dalle risorse individuate dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 149/2015 e da altre risorse derivanti da compensi per servizi prestati o da altri proventi di tipo patrimoniale o gestionale.

Conseguentemente, il c. 3 dell’art. 3 della convenzione Mpls - Inl 2024-2026 ha previsto il trasferimento all’Ispettorato delle risorse derivanti da riassegnazioni di entrate individuate da specifiche norme di legge.

Si tratta, in particolare:

- dell’art. 14, c. 1, lett. d), del d.l. 23.12.2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, successivamente modificato dall’art. 31, c. 11, del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, la cui previsione sarà analizzata in seguito.

- dell’art. 9, c. 2, del d.l. n. 76/2013 (convertito dalla l. n. 99/2013);

- dell’art. 1, c. 445, lett. d), e) e g) della l. n. 145 del 30 dicembre 2018.

Tali risorse sono state utilizzate per il finanziamento delle misure per l’incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato e per alimentare il Fondo risorse decentrate.

Le somme sono state imputate nel bilancio dell’agenzia sul conto “Trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per riassegnazione di entrate”.

A) Analizzando, in particolare, la previsione dell’art. 14, c. 1, lett. d)¹¹⁵ del d.l. 145/2013, si rileva che le somme in parola provengono, per quanto concerne il richiamo all’art. 3 del d.l. n. 12/2002, da maggiorazioni di importi di sanzioni per

¹¹⁴ Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023.

¹¹⁵ D.l. n. 145/2013, art. 14, c.1 lett. d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 9, lettere d) ed e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:

1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 13 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

violazioni in materia giuslavoristica, mentre, per quelle richiamate dall'art. 14, c.9 lett. d) ed e) del d.lgs. 81/2008, si tratta del 30 per cento delle somme aggiuntive che il titolare dell'azienda deve versare al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione del cantiere, come visto nel capitolo dedicato agli strumenti dell'ispettore del lavoro.

Tale disposizione è stata, da ultimo, modificata dall'art. 31, c.11¹¹⁶, del d.l. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2024.

In sostanza, con quest'ultima norma, è stata eliminata la previsione del versamento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ed il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro valevole per le misure incentivanti, mentre è stato disposto che le quote destinate alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo possono essere corrisposte allo stesso nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

L'Inl ha precisato che le tempistiche per la riassegnazione delle entrate sono le seguenti:

- se acquisite dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno, sono riassegnate nel medesimo esercizio;
- quelle acquisite nell'ultimo bimestre possono essere riassegnate nell'esercizio successivo.

Pertanto, sono state considerate quali somme da erogare al personale ispettivo, a titolo di incentivazione dell'attività svolta, per ciascun anno di competenza, le entrate

¹¹⁶ D.L. del 2 marzo 2024, n. 19, art. 31, c.11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla (legge 21 febbraio) 2014, n. 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. [...]

del periodo che va dal 1° novembre dell’anno precedente all’erogazione al 31 ottobre dell’anno di erogazione.

Annualmente tali risorse sono individuate con decreti del ministro del lavoro e successivamente del direttore dell’Inl¹¹⁷; per il 2024, alla data della nota Inl del gennaio 2025, lo stesso era ancora “in fase di predisposizione”.

Di seguito, la ripartizione per singolo esercizio delle risorse effettivamente erogate e di quelle ancora da trasferirsi dal Mpls all’Inl.

Tabella 40 - Totale erogato ex art. 14, c. 1, lett. d), del d.l. n. 145/2013

	2022		2023		2024	
Periodo di riferimento entrate	dal 1.11.2021 al 31.10.2022		dal 1.11.2022 al 31.10.2023		dal 1.11.2023 al 31.10.2024	
	Erogate	Da versare all’Inl dal Mpls	Erogate	Da versare all’Inl dal Mpls	Erogate	Da versare all’Inl dal Mpls
Totale	10.486.145	-	8.697.983	2.848.352	-	18.135.914

Fonte: elaborazione Cdc su dati nota Inl del gennaio 2025.

In sostanza, nel 2022 le risorse sono state interamente trasferite ed erogate al personale. Per il 2023, a fronte di un ammontare complessivo del fondo di euro 11.546.335, sono stati effettivamente erogati euro 8.697.983 mentre sono in attesa di trasferimento di euro 2.848.352; per il 2024 l’intero ammontare è pari a euro 18.135.914.

B) Altra fonte di risorse è costituita, come visto, dall’art. 9, c. 2¹¹⁸, del d.l. n. 76/2013, convertito dalla l. n. 99/2013.

¹¹⁷ D.d. 15 del 8 marzo 2021, d.d. 40 del 13 luglio 2022, d.d. 1 del 5 gennaio 2024, d.m. 188 del 6 dicembre 2024.
¹¹⁸ D.l. n. 76/2013, art. 9 c. 2. Il comma 4-bis, dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: “4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6 per cento (e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data). Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Tale norma ha disposto, in sintesi, che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso decreto nonché da atti aventi forza di legge debbano essere rivalutate ogni cinque anni; il cinquanta per cento di tale rivalutazione deve essere versato al ministero e destinato al finanziamento di “iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Tali quote, ha precisato l’Inl ¹¹⁹, acquisite in entrata al proprio bilancio, vengono ripartite per il 30 per cento sul conto equipaggiamento ispettori tecnici, per l’acquisto di strumentazione tecnica necessaria allo svolgimento di detta attività (accesso ispettivo in cantiere) e il restante 70 per cento viene destinato sul conto indennità di missione trasferta, da correlare agli oneri legati alla realizzazione dell’accesso ispettivo presso i luoghi di lavoro da parte del personale.

Le risorse in argomento ammontano complessivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024 ad euro 8.635.135,00 come sotto specificato:

- anno 2022: euro 1.057.491,00 (entrate dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022);
- anno 2023: euro 1.113.014,00 (entrate dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023 di cui euro 242.393,00 ancora da trasferire da MLPS);
- anno 2024: euro 6.464.630,00 (entrate dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024).

C) Infine, altra norma che ha generato entrate riassegnabili è l’art. 1, c. 445, lett. d), e) e g) della l. n. 145/2018, come modificato, da ultimo, dal c. 3 dell’art. 29 del d.l. n. 19/2024¹²⁰ che ha previsto che le maggiorazioni apportate ad una serie di violazioni in

¹¹⁹ Nota Inl del 29 gennaio 2025.

¹²⁰ D.l. 19/2024, art. 29, c.3, lett. d) Gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo

materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sul lavoro siano versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Mef, allo stato di previsione del MLPS per essere destinate, entro il limite annuo di 800.000 euro, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Inl.

Le risorse in argomento ammontano complessivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024 ad euro 25.379.548,00 come sotto specificato:

- Frd anno 2022 – erogato al personale - euro 6.829.943,00 (entrate dal 1° settembre 2021 al 31 ottobre 2022);
- Frd anno 2023 - erogato al personale in busta febbraio 2025 - euro 6.555.509,00 (entrate dal 1° novembre 2022 al 31 agosto 2023);
- Frd anno 2024 - euro 11.994.096,00 (entrate dal 1° settembre 2023 al 31 ottobre 2024, di cui 1.500.082,00 ancora da trasferire da parte del MLPS). Il Frd è ancora in fase di costituzione.

Per quanto concerne la gestione delle entrate riassegnabili, che, si rammenta, sono entrate a destinazione vincolata dalla legge, la procedura adottata prevede che le stesse non siano contabilizzate nel bilancio preventivo dell'anno di riferimento, ma che vengano iscritte al momento della effettiva riassegnazione (accertamento per cassa) tramite provvedimenti di variazione di bilancio approvate con decreto del Mef sottoposto a registrazione da parte della Corte dei conti.

Si legge nei documenti di bilancio che “le variazioni al bilancio dell’Inl, come previsto dal Regolamento di contabilità [...] non sono soggette ad approvazione ministeriale. Tale impostazione è stata correttamente seguita dall’Amministrazione dalla nascita dell’Agenzia (1° gennaio 2017) fino a tutto l’esercizio finanziario 2021. Dal 2022 il Ministero vigilante, con un’interpretazione delle norme di riferimento che va al di là della previsione regolamentare, ha ritenuto che le variazioni dovessero essere invece assoggettate ad approvazione ministeriale. Da tale data l’Ispettorato si è

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui.

comunque adeguato alla richiesta ministeriale, inviando al Ministero tutte le variazioni di bilancio per la preventiva approvazione”.

Trattandosi di entrate a destinazione vincolata dalla legge, acquisite al bilancio dello Stato e riassegnate all’Inl, dal Mlps, previo decreto del Mef registrato dalla Corte dei conti, la Sezione concorda con l’amministrazione, lì dove evidenzia che la procedura di approvazione rappresenta un appesantimento gestionale che, sostanzialmente, si riduce ad una conferma di quanto già disposto dalla Corte dei conti e dal Mef.

Sul punto, l’Inl ha riferito che per superare tali criticità, derivanti dai tempi connessi all’approvazione ministeriale delle variazioni di bilancio, ha proposto al Mlps, la modifica del regolamento di contabilità, al fine di disciplinare in dettaglio le variazioni di bilancio da sottoporre all’approvazione, escludendo, in particolare, quelle compensative all’interno della stessa u.p.b. e quelle derivanti da riassegnazioni di entrate acquisite al bilancio dello Stato, trattandosi di somme traferite dal Ministero con destinazione vincolata.

È in corso un’interlocuzione con il Mlps volta a risolvere in via amministrativa la questione, d’intesa con il Mef.

Per il futuro, inoltre, poiché l’ammontare delle entrate da trasferimenti del Ministero a seguito di riassegnazioni si sta consolidando, peraltro con una tendenza di crescita continua, l’Inl ha segnalato di star valutando la possibilità di “stabilizzare” ai sensi dell’art. 23, c. 1-bis, della l. 31 dicembre 2009, n. 196¹²¹, tali entrate, così da poter allocare, nel rispetto del principio della prudenza, parte delle risorse direttamente nel bilancio dell’Agenzia in sede di predisposizione dello stesso, evitando così il ricorso a numerose variazioni.

¹²¹ Cfr. Circolare Mef-Rgs n. 3 del 2 febbraio 2024. “L’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e corrispondentemente in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura, cosiddetta di “stabilizzazione”, rende disponibili già a inizio anno gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli o articoli di entrata dedicati). L’inclusione nelle previsioni di bilancio degli stanziamenti corrispondenti ad alcune entrate di scopo favorisce l’operatività delle strutture, permettendone l’immediata spendibilità, e riduce il numero dei decreti di variazione da adottare in corso d’esercizio a seguito della effettiva acquisizione in entrata dei relativi versamenti. Le tipologie di entrata riassegnabili oggetto di “stabilizzazione” sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall’amministrazione, di diritti e tributi e contributi comunitari per un importo stabilito per legge”.

Sul punto, la Sezione auspica che tale iniziativa possa andare a buon fine, ed invita l'amministrazione a valutare la possibilità di estendere tale procedura anche alle entrate proprie.

CAPITOLO IV

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE, ESITI DEL CONTRADDITTORIO E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE

Sommario: 4.1 Considerazioni conclusive ed esiti del contraddittorio. – 4.1.1 Sui profili generali e normativi. - 4.1.2 Sull'attività di vigilanza. - 4.1.3 Sui profili finanziari. - 4.2 Raccomandazioni proposte.

4.1 Considerazioni conclusive ed esiti del contraddittorio

4.1.1 Sui profili generali e normativi

L'indagine ha permesso di esaminare e rappresentare l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro sotto il profilo dell'azione svolta nell'attività di vigilanza c.d. "tecnica", riferita alla salute e sicurezza sul lavoro nell'arco temporale 2022-2024.

Il concetto di salute e sicurezza trova fondamento e tutela nella Carta costituzionale che, tra i principi fondamentali dello Stato, enuncia la tutela della salute (art. 32), la tutela del lavoro in tutte le sue forme e articolazioni (art. 35), senza tralasciare gli articoli 2 e 41 nei quali si afferma la tutela della persona umana nella sua integrità psicofisica.

La materia è caratterizzata da un complesso quadro normativo e regolamentare che ha visto la costituzione nel 2017 dell'Agenzia unica denominata "Ispettorato nazionale del lavoro".

La circoscrizione dell'oggetto dell'indagine alla sola attività di gestione in materia di vigilanza tecnica non ha, tuttavia, impedito alla Sezione l'analisi ricognitiva dell'organizzazione dell'ente e delle funzioni che, nello specifico argomento, lo individuano quale struttura con compiti di coordinamento e vigilanza e di esercizio di poteri ispettivi; unico titolare del potere di coordinamento esecutivo su scala nazionale dell'operato di tutti gli organismi aventi funzioni di vigilanza, ciascuno per le rispettive materie di competenza, come l'Inps e l'Inail, ai quali ultimi è stata riattribuita autonomia funzionale dal d.l. n. 19/2024.

Come sua attribuzione principale l'Inl, in conformità con le direttive emanate dal Mlps, esercita e coordina, su tutto il territorio nazionale, la vigilanza in materia di

lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In merito a quest'ultima, specifico oggetto della presente indagine, va ricordato che dopo le significative riforme strutturali introdotte nel 2021, essa copre tutti i settori dell'attività lavorativa ed è finalizzata all'applicazione dell'intera legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, affiancandosi il lavoro dell'Inl a quello delle Asl.

A sostegno e completamento delle funzioni di vigilanza spettanti all'Ispettorato, lo stesso svolge anche attività di natura propriamente ispettiva, attribuzione che condivide con altri soggetti pubblici.

La modifica che il d.l. n. 19/2024 ha apportato nel riparto di competenze per l'esercizio delle attività ispettive fra Inl, Inps e Inail, restituendo a questi ultimi autonomia funzionale, non ha inciso sulle modalità di coordinamento fra l'Ispettorato e gli altri due istituti, restando immutato quanto sancito dall'art. 7 c. 2 del decreto istitutivo, che prevede che restino ferme le rispettive competenze, evitando sovrapposizioni degli interventi, che comprendono, in ogni caso, "il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento".

I rapporti tra l'Inl, l'Inps e l'Inail, come visto, sono regolamentati da un protocollo d'intesa che, tra l'altro, definisce i modelli di analisi del rischio e le metodologie di accertamento che ciascun ente può eseguire, sia avvalendosi dell'attività di *intelligence* in proprio che sviluppando congiuntamente modelli innovativi di analisi e di studio.

All'esito di tali attività, ciascun ente identifica i settori e, al loro interno, le imprese, che potenzialmente presentano elevati indici di rischio. I risultati vengono condivisi nelle Commissioni regionali di programmazione e nella Commissione nazionale di programmazione dell'attività ispettiva, a seconda della rilevanza dell'ambito territoriale.

Sul punto l'Inl ha rappresentato, in sede di adunanza pubblica, la volontà di sollecitare un intervento normativo che disciplini compiutamente l'attività delle citate

commissioni. La Sezione auspica che tale iniziativa possa andare a buon fine, in quanto ciò implementerebbe ulteriormente il ruolo di coordinamento dell'Ispettorato.

Alla luce di tale quadro relazionale, l'indagine ha consentito di accertare, sotto il profilo operativo, precipue difficoltà legate all'assenza di un sistema gestionale unico per la lavorazione delle pratiche ispettive, in quanto ciascun istituto utilizza un proprio sistema, diverso da quelli in uso presso l'Inl.

Tale situazione determina, da parte di quest'ultimo, che l'acquisizione dei dati e delle informazioni sui risultati dell'attività svolta, finalizzata ai monitoraggi periodici e alla redazione del rapporto annuale dell'attività di vigilanza, da rendere al ministero, non avvenga in maniera automatica, attraverso l'utilizzo di piattaforme condivise e organizzate in maniera univoca, ma sia effettuata con l'utilizzo di prospetti predisposti dall'Inl e successivamente da compilare trimestralmente a cura dei due enti.

Infatti, come confermato in sede di adunanza pubblica, il MiniSinp, sistema, come visto, specificamente dedicato alla salute e sicurezza, è ancora in fase sperimentale, mentre il Sinp è ancora in corso di realizzazione.

L'esistenza di tali strumenti informatici condivisi, induce la Sezione, al fine di ovviare alla criticità sopra evidenziata, a suggerire l'implementazione dei sistemi in uso con sezioni condivise con tutti gli istituti e dedicate all'attività ispettiva.

Nella medesima sede, peraltro, l'Inl, ha rappresentato che, dal mese di giugno 2025, diverrà operativo il Portale nazionale del sommerso che dovrà, in futuro, sostituire ed integrare le banche dati esistenti.

Tramite tale strumento informatico, l'Inl ha affermato che potranno essere superate le criticità sin qui esposte in merito alla mancata condivisione dei dati.

La Sezione, valutata positivamente tale iniziativa, ritiene che la tempestiva realizzazione di tale sistema possa costituire un'opportunità per garantire un'effettiva e completa circolazione dei dati e, al contempo, una più efficace azione ispettiva.

L'attività di vigilanza dell'Inl comprende anche quella svolta dal "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", operante presso la sede centrale e dai "Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro" e i "Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro" operanti, rispettivamente, presso le Direzioni interregionali del lavoro, e gli Ispettorati territoriali e dipendenti funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale

dell'Ispettorato.

L'attività di vigilanza di questi, nonché il coordinamento con l'Ispettorato stesso, è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Inl, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici, nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del reparto.

In termini operativi, l'Inl segnala una significativa criticità dovuta all'esistenza di due piattaforme informatiche per la gestione di dati similari: il personale ispettivo dell'Inl utilizza la piattaforma informatica Vico, per gestire le procedure ed i provvedimenti ispettivi, mentre il personale dell'Arma, che opera presso lo stesso Ispettorato, utilizza una diversa piattaforma messa a disposizione dal Comando generale dell'Arma e denominata Sislav. A riprova di tale difficoltà, l'Inl non è stato in grado di fornire risposta sui dati analitici relativi all'attività ispettiva dei Nil suddivisa per regione.

Anche per tali dati, i problemi tecnici di dialogo tra le due piattaforme, e la necessità di una attività istruttoria, ogniquale volta vada effettuata una rendicontazione dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, inducono a sollecitare la realizzazione di un'unica piattaforma dedicata all'attività ispettiva. Al riguardo, l'amministrazione ha evidenziato di essersi resa disponibile ad estendere la propria piattaforma, ed i connessi servizi informatici al personale dell'Arma dei Carabinieri che opera in dipendenza funzionale dell'Agenzia (da ultimo in occasione dell'introduzione del sistema PagoPA che ad oggi non sembra ancora implementato sul gestionale in uso al Comando). Tale offerta, tuttavia, non ha avuto riscontro.

Anche sotto questo profilo, sarebbe quantomai opportuno, ad avviso della Sezione, tradurre in termini concretamente operativi, dando effettività alla condivisione di dati, il potere di coordinamento e programmazione riservato all'Agenzia unica; potere che passa attraverso una conoscenza completa dei dati da gestire, programmare, rendicontare e coordinare. Soluzioni opportune potrebbero essere riservate a protocolli d'intesa o alla individuazione di nuclei operativi di Carabinieri posti al servizio esclusivo dell'Inl, nel rispetto delle specifiche competenze dell'Arma.

In relazione, invece, all'attività ispettiva effettuata tramite il personale in forza all'Inl, si prende atto che l'intervenuto d.l. n. 19/2024, al fine di rafforzare l'attività di

vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha inteso potenziare il personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio. Pur tuttavia, l'amministrazione continua a rappresentare difficoltà legate alla necessità di continuare a distogliere un numero cospicuo di ispettori ordinari (circa 900), totalmente o parzialmente dall'attività ispettiva per assegnarli a compiti di tipo amministrativo.

La criticità, motivata con la circostanza per la quale, negli anni precedenti, sono stati assunti pochi funzionari amministrativi, suscita perplessità in quanto ciò non può che avere ricadute negative sull'attività ispettiva.

Per sopperire a tale problematica, l'amministrazione, nel corso dell'adunanza, ha rappresentato l'intenzione di sollecitare un intervento legislativo che consenta l'assunzione non solo di altri ispettori tecnici, ma anche di funzionari amministrativi, il cui impiego consentirebbe di rendere totalmente disponibili ispettori già formati per le attività istituzionali.

Al fine, poi, di aumentare l'attrattività del ruolo dell'ispettore del lavoro, l'intervento normativo sollecitato dovrebbe, altresì, garantire sia la corresponsione di un'indennità legata alle mansioni di polizia giudiziaria svolte dagli ispettori, sia un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute dagli stessi.

Sul punto, la Sezione valuta favorevolmente la posizione espressa dall'Inl.

4.1.2 Sull'attività di vigilanza

L'analisi nel dettaglio dell'attività di vigilanza ispettiva esercitata dall'Inl mostra, nel periodo considerato, una positiva accelerazione al 31 dicembre 2024, percepibile sia nei dati riguardanti le attività svolte sotto il coordinamento dello stesso, anche dall'Inail e dall'Inps, sia più nello specifico nei dati riguardanti l'attività ispettiva "tecnica" svolta dall'Ispettorato stesso, nella materia oggetto di indagine.

Certamente rileva il numero delle ispezioni avviate che cresce da 17.035 del 2022, a 20.755 del 2023 fino a 46.993 del 2024, tuttavia con un tasso di irregolarità accertato che si conferma elevatissimo pari all' 84,4 per cento nel 2024. Gli ambiti più problematici si sono confermati quelli relativi all'edilizia ed al settore terziario, che ha visto un incremento deciso delle irregolarità rilevate dopo la ripresa *post* Covid.

Pur prendendosi atto del notevole miglioramento dei risultati conseguiti dall'Ispettorato sul complesso dell'attività svolta, un'analisi attenta, che abbia riguardo alla dotazione numerica del corpo ispettivo complessivo (ispettori ordinari e tecnici, ispettori dell'Inps e dell'Inail, Carabinieri in forza all'Inl), che ammonta, in totale, a 4.584 unità di cui 835 ispettori tecnici, deve necessariamente raccordare tale dato con l'alto numero delle imprese che, in Italia era, nel 2022, pari a 1.021.618, secondo l'Istat, anche solo considerando le sole imprese con almeno tre dipendenti, tralasciando quelle con numero inferiore.

Il raffronto suggerisce la convinzione che, anche volendo aumentare ulteriormente il numero degli ispettori tecnici, deputati alle ispezioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, risulta comunque complesso, per l'Inl, garantire un controllo efficace e capillare nella materia in esame.

Ad avviso di questa Sezione, l'incremento del personale deve essere accompagnato da interventi di natura diversa, che potrebbero passare per l'incentivazione dell'attività di prevenzione e formazione.

Sotto questo profilo, peraltro, è da valutare positivamente quanto riferito dall'amministrazione sul fatto che una quota delle somme, che costituiscono parte dell'avanzo vincolato di amministrazione, siano già state destinate all'attività di promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò, appare particolarmente importante alla luce del dato, inquietante, relativo alla percentuale di irregolarità accertate in sede di accesso degli ispettori in materia di sicurezza, come già ricordato, assai elevata.

D'altro canto, le misure adottate con il d.l. n. 19/2024, quali l'istituzione del "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" potrebbero, se correttamente e tempestivamente adottate, costituire una misura significativa, in particolare nell'ambito edilizio, per la riduzione del numero degli incidenti sul lavoro.

In merito alla rilevata criticità relativa all'acquisizione, da parte di questa Sezione, dei dati inerenti ai provvedimenti di prescrizione, l'amministrazione ne ha riconosciuto l'esistenza attribuendola all'impossibilità di acquisire, con una singola

interrogazione, i dati richiesti; ha dato assicurazione di provvedere, per il futuro, all'integrazione del sistema con tale specifica funzionalità.

Si deve, tuttavia, osservare che, allo stato, tale criticità ostacola l'amministrazione nell'acquisizione di un adeguato *feedback* sugli esiti e sulla reale efficacia della propria attività di vigilanza e sanzionatoria.

4.1.3 Sui profili finanziari

La complessa attività di vigilanza tecnica in termini contabili determina l'acquisizione al bilancio dell'Ispettorato di introiti consistenti dovuti alle sanzioni pecuniarie irrogate sui luoghi di lavoro per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che l'Ispettorato ammette a pagare in sede amministrativa o che il datore di lavoro deve pagare, a seguito del provvedimento di sospensione, per gravi violazioni in materia giuslavoristica o in materia di salute e sicurezza, per ottenere la revoca del provvedimento. A tali entrate si sono aggiunte, più di recente, quelle derivanti dalle violazioni in materia di patente a crediti.

Tali somme sono destinate a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Inl e, come previsto, più di recente, entro determinati limiti, misure di efficientamento dell'Ispettorato. Sotto questo profilo, il medesimo ha precisato che è di tutta evidenza, per quanto riguarda la propria *mission*, che l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro non può che essere riferita alle risorse finanziarie occorrenti per l'attività di vigilanza, in senso lato, e alle connesse attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché alle attività di promozione in generale.

L'analisi del complesso quadro normativo e del meccanismo finora adoperato d'incasso nel periodo 2021-2024, ha messo in evidenza lo scarso utilizzo delle entrate c.d. proprie, pari al 38 per cento della somma effettivamente acquisita al bilancio Inl, e pari al 23 per cento dell'intero ammontare delle risorse che, nel 2021-2024, avrebbero dovuto essere acquisite, pari a euro 108.315.389, non considerando che, a tutto aprile 2025, restano da trasferire ancora euro 43.679.135.

Ciò ha poi, inevitabilmente, comportato l'imponente crescita dell'avanzo di amministrazione rilevata nel corso degli esercizi in esame.

Tale circostanza è sintomo di criticità gestionali.

L'attivazione, solo a metà del 2024, del sistema PagoPA, che permette il confluire delle entrate direttamente nel bilancio dell'ente, ha comunque influito sulla acclarata lentezza dei procedimenti di incasso di tali somme, legati a procedure di rimborso da parte del Ministero, a variazioni del bilancio e alla necessità di dover prima effettivamente riscuotere le sanzioni.

È, quindi, importante che l'amministrazione adotti ogni possibile procedura, anche tramite modifiche regolamentari, al fine di snellire il meccanismo di trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato a quello dell'Inl, anche alla luce dell'attivazione della piattaforma PagoPa, dal luglio 2024.

L'amministrazione, nel confermare tali criticità, ha rappresentato che una loro concausa è dovuta alla scelta normativa di sottoporre le somme che l'imprenditore deve versare, per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, a due differenti regimi: infatti, come visto, il 70 per cento delle stesse è qualificato come entrata propria, mentre il restante 30 per cento è qualificato come entrata riassegnabile.

Ciò ha causato difficoltà nella corretta imputazione delle risorse, dovendone, anche, differenziare i codici identificativi sui sistemi in uso all'amministrazione.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Inl, auspica un intervento normativo teso a semplificare la disciplina delle entrate dell'Ispettorato, in quanto la citata scelta normativa non sembra rispondere a criteri di razionalità e semplificazione, incidendo sulle modalità e sulla tempistica di acquisizione delle risorse.

Per quanto, poi, concerne l'impiego di tali risorse, l'amministrazione ha confermato tale criticità, rappresentando che ciò è dovuto principalmente all'esistenza di vincoli normativi molto stringenti che limitano l'impiego delle stesse alle sole finalità di prevenzione, auspicando una modifica normativa che estenda la possibilità di utilizzo di tali risorse per sopperire alle carenze di personale e per incentivare la digitalizzazione delle attività.

La posizione espressa, anche in sede di adunanza pubblica, dai rappresentanti dell'agenzia appare condivisibile.

Nel complesso delle entrate dell'Inl sono state attenzionate anche le c.d. entrate riassegnabili, termine che identifica, entrate a destinazione vincolata dalla legge, che,

prive di specifica appostazione in sede di bilancio di previsione acquistano evidenza contabile in corso d'anno e offrono una dimensione compiuta solo a consuntivo. Le stesse vengono iscritte al momento della effettiva riassegnazione (accertamento per cassa) tramite provvedimenti di variazione di bilancio approvati con decreto del Mef, sottoposto a registrazione da parte della Corte dei conti.

Tali risorse sono state utilizzate per il finanziamento delle misure per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato e per alimentare il Fondo risorse decentrate.

Originariamente le variazioni, come da regolamento di contabilità dello stesso, non sono state soggette ad approvazione da parte del MIps, fino all'esercizio 2021.

La procedura attualmente seguita dall'Inl, per espressa e diversa interpretazione del Ministero, a partire dal 2022, con sottoposizione delle variazioni all'approvazione dello stesso, nonostante il regolamento di contabilità dell'Inl non lo preveda, rappresenta un appesantimento procedimentale che, sostanzialmente, si riduce ad una conferma di quanto già disposto dalla Corte dei conti e dal Mef.

Sulla criticità, derivante dai tempi connessi all'approvazione ministeriale delle variazioni di bilancio, l'Inl ha riferito di avere incorso un'interlocuzione con il MIps, in particolare sulla proposta di modifica del regolamento di contabilità, al fine di disciplinare in dettaglio le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione, escludendo, in particolare, quelle compensative all'interno della stessa u.p.b. e quelle derivanti da riassegnazioni di entrate acquisite al bilancio dello Stato, trattandosi di somme traferite dal Ministero con destinazione vincolata.

Inoltre, ben consapevole del progressivo consolidamento dell'ammontare delle entrate da trasferimenti del Ministero a seguito di riassegnazioni, peraltro con una tendenza di crescita continua, l'Inl ha segnalato di star valutando la possibilità di "stabilizzare", ai sensi dell'art. 23, c. 1-bis, della l. n. 196/2009, tali entrate, così da poter allocare, nel rispetto del principio della prudenza, parte delle risorse direttamente nel bilancio dell'Agenzia in sede di predisposizione dello stesso, limitando così il ricorso a numerose variazioni.

Sul punto, la Sezione auspica che tale iniziativa possa andare a buon fine, ed invita l'amministrazione a valutare la possibilità di estendere tale procedura anche alle

entrate proprie.

Conclusivamente, la Sezione osserva che dall'insieme delle problematiche emerse nell'ambito della gestione finanziaria si desume, in merito al ruolo ed al funzionamento dell'Ispettorato nell'attuale assetto ordinamentale, che il progetto originariamente voluto dal legislatore che individuava l'Inl come un'"agenzia unica" che avesse la titolarità esclusiva dei servizi ispettivi, con piena autonomia organizzativa e, soprattutto, contabile non sembrerebbe ad oggi ancora pienamente attuato.

In merito alla gestione delle entrate e ai loro utilizzi sarebbe quantomai opportuno riconoscere tale autonomia individuando le procedure più idonee allo sviluppo di tale ruolo.

Pertanto, nell'ottica di superare tali vincoli, la Sezione, concordando con l'agenzia, auspica che le proposte di riforma normativa siano prese in considerazione dal legislatore, dando ulteriore impulso all'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

4.2 Raccomandazioni proposte

La Sezione, alla luce di quanto esposto, ritiene quindi di formulare le seguenti raccomandazioni:

- per quanto riguarda i rapporti con gli altri enti attivi nella tutela del lavoro, la Sezione sollecita l'Inl a farsi promotore, come dichiarato in adunanza, di un intervento normativo che disciplini compiutamente l'attività delle Commissioni regionali di programmazione e della Commissione nazionale di programmazione dell'attività ispettiva;
- per quanto concerne le criticità emerse nell'attività di condivisione dei dati, in particolare con l'Inps e l'Inail, questa Sezione raccomanda un sollecito completamento dei due sistemi già in uso, Sinp e MiniSinp, nonché una tempestiva ed effettiva entrata in funzione del Portale del sommerso;
- in merito al coordinamento con il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, si raccomanda di adottare ogni utile iniziativa tesa ad unificare i sistemi informatici in uso tra l'Inl e i Carabinieri, attualmente non dialoganti;
- nonostante l'acclarato notevole miglioramento dei risultati conseguiti

dall'Ispettorato sul complesso dell'attività svolta, obiettivo conseguito anche grazie al percorso di assunzioni intrapreso negli ultimi anni, al fine di garantire un controllo efficace e capillare nella materia in esame, la Sezione invita l'Inl ad intervenire anche con altri strumenti, incentivando ulteriormente l'attività di prevenzione ed informazione su tutto il territorio;

- in merito alla criticità relativa all'utilizzo di ispettori per lo svolgimento di attività prettamente amministrative, la Sezione auspica, innanzitutto, che, tramite il nuovo programma di assunzioni rappresentato, tale criticità venga superata. Prende atto della volontà dell'amministrazione di sollecitare un intervento legislativo che consenta, da un lato, l'assunzione sia di altri ispettori tecnici, ma anche di funzionari amministrativi e, dall'altro, aumenti l'attrattività del ruolo dell'ispettore del lavoro, con incentivi *ad hoc*, quali la corresponsione di un'indennità legata alle mansioni di polizia giudiziaria svolte dagli ispettori e un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute dagli stessi;

- in merito alla rilevata criticità relativa all'acquisizione, da parte di questa Sezione, dei dati inerenti ai provvedimenti di prescrizione, dovuta alla impossibilità di acquisire, con una singola interrogazione, i dati richiesti, la Sezione auspica un tempestivo superamento di tale problematica tramite l'integrazione, nel sistema in uso, di tale specifica funzionalità;

- circa le criticità relative alla gestione finanziaria delle risorse, e, in particolare, della scelta normativa di sottoporre le somme che l'imprenditore deve versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione a due differenti regimi (settanta per cento per cento e trenta per cento) la Sezione concorda con la necessità espressa dall'Inl, di un intervento normativo teso a semplificare la disciplina delle entrate, del quale lo stesso si farà promotore;

- per quanto, poi, concerne l'esiguo utilizzo delle risorse, l'amministrazione ha auspicato una modifica normativa che estenda la possibilità di utilizzo delle stesse per sopperire alle carenze di personale e per incentivare la digitalizzazione delle attività.

La Sezione concorda con tale posizione;

- si raccomanda, altresì, di adottare ogni possibile procedura, anche tramite modifiche regolamentari, al fine di snellire il meccanismo di trasferimento delle risorse

dal bilancio dello Stato a quello dell'Inl, anche alla luce dell'attivazione della piattaforma PagoPa;

- infine, per le entrate riassegnabili, l'Inl ha segnalato di star valutando la possibilità di “stabilizzare”, ai sensi dell'art. 23, c. 1-bis, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, tali entrate, così da poter allocare parte delle risorse direttamente nel bilancio dell'Agenzia in sede di predisposizione dello stesso, limitando così il ricorso alle variazioni di bilancio. Sul punto la Sezione auspica che tale iniziativa possa andare a buon fine, ed invita l'amministrazione a valutare la possibilità di estendere tale procedura anche alle entrate proprie.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

